



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LEGGE DI BILANCIO 2023
(Legge 29 dicembre 2022, n.197)

Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43) – **in vigore dal 1° gennaio 2023**, salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 8

1. Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 1, commi 45 - 51).....	8
2. Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 54)	8
3. Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55 -57)	8
4. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (commi 58 - 62).....	10
5. Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (comma 63)	10
6. Differimento dei termini di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla “ <i>sugar tax</i> ” (comma 64)	10
7. Quote di ammortamento per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (art. 1, commi 65 - 69).....	11
8. Aliquota IVA sui prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile (art. 1, comma 72)	12
9. Aliquota IVA sul <i>pellet</i> (comma 73)	12
10. Detrazione Irpef per acquisto di immobili di classe energetica A e B (comma 76)	12
12. Proroga esenzione dei redditi dominicali e agrari dall’Irpef (art. 1, comma 80)....	13
13. Esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82).....	13
14. Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, commi 84 -86)	13
15. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (art. 1, commi 87 - 95)	14
16. Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri (art. 1, commi 96 - 99)	15
17. Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, commi 100 - 106)	16
18. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (art. 1, commi 107 - 109).....	17
19. Agevolazione per gli atti di trasferimento di terreni agricoli (art. 1, comma 110).	18
20. Agevolazione per gli atti di trasferimento di fondi rustici nei territori montani (art. 1, comma 111)	18
21. Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative (art. 1, commi 112 - 114) ...	18

22. Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 1, comma 122, lettere a, b, c, e).....	18
23. Nuove modalità di immissione in consumo per i prodotti che contengono nicotina (art. 1, comma 122, lettera d))	19
24. Disposizioni in materia di cripto-attività (art. 1, commi 126 - 147)	20
25. Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva (art. 1, commi 148 - 150)	22
26. Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 1, comma 151)	23
27. Violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile (art. 1, comma 152).....	23
28. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, commi 153 - 159).....	23
29. Riapertura dei termini di versamento delle ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport (art. 1, comma 160 e 161)	24
30. Regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, commi 166 - 173).....	24
31. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (art. 1, commi 174 - 178).....	25
32. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, commi 179 - 185)	25
33. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186 - 203)	26
34. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 204 - 212)...	27
35. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (art. 1, commi 213 - 218).....	28
36. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, commi 219 - 221)	28
37. Stralcio dei carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali (art. 1, commi 222 - 226)	29
38. Stralcio dei carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (art. 1, commi 227, 229 e 230).....	30
39. Stralcio dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 relativi a sanzione amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (art. 1, commi 228 - 230)	30
40. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, commi 231 - 251)	30
41. Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità (art.1, comma 253-254).	33
42. Modifiche all'articolo 162 del TUIR per l'attuazione in Italia della c.d. <i>Investment Management Exemption</i> (art. 1, comma 255)	33
43. Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione (art. 1, commi 258 e 259)	34

44. Prelievo su riserve matematiche imprese assicurative (art. 1, comma 264)	34
45. Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 1, commi 273 - 275)	35
46. Contabilità semplificata per le imprese minori (art. 1, comma 276)	35
47. Proroga del credito d'imposta per i costi di consulenza concernenti la quotazione delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 395)	35
48. Sisma Italia Centrale 2016 (art. 1, commi 746, 747, 750, 751 e 759)	35
49. Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma (art. 1, commi 834 e 835)	36
50. Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel prospetto delle aliquote dell'IMU, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 (art. 1, comma 837)	36
51. Modifica della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 838)	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	37
1. Fondo a sostegno delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano (art. 1, commi 52 e 53)	37
2. Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 1, commi 74 e 75) 37	
3. Misure per il Sud (art. 1, commi 265 - 269)	37
4. Proroga dei termini per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi 271 e 272)	38
5. Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario (art. 1, comma 322).....	38
6. Disposizioni in materia di limite del contante e mezzi di pagamento (art. 1, commi 384 - 388)	38
7. Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo (art. 1, comma 389)	39
8. Sostegno al Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla piattaforma incentivi.gov.it (art. 1, comma 391).....	39
9. Fondo di garanzia PMI: proroga dell'operatività straordinaria e rifinanziamento (art. 1, commi 392 - 394).....	40
10. Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy (art. 1, commi 402 e 403)	40
11. Rifinanziamento "Nuova Sabatini" (art. 1, commi 414 - 416).....	40
12. Garanzia a favore di progetti del Green New Deal (art. 1, comma 421).....	41
13. Aiuti di Stato per l'emergenza del COVID-19 e recupero degli aiuti corrisposti in eccesso rispetto ai massimali (art. 1, commi 595 - 602).....	41
14. Disposizioni a favore territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 (art. 1, comma 730)	42
15. Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito dagli eventi calamitosi del 2022 (art. 1, comma 731)	42
16. Disposizioni in favore dei territori della Sicilia e del Molise colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2018 (art. 1, commi 732 e 733)	42

17. Disposizioni in favore dei territori dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2017 (art. 1, commi 734 - 737)	42
18. Disposizioni in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (art. 1, commi 738, 739, 742, 744-748, 752 -754, 762 e 763) ..	43
19. Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012 (art. 1, commi 764, 767, 768)	45
20. Disposizioni in favore dei territori dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2009 (art. 1, comma 770)	45
21. Istituzione del Fondo nazionale e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (art. 1, commi 806 - 814).....	45
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	46
1. Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 282)	46
2. Decontribuzione per assunzioni (art. 1, commi 294 - 299)	46
3. Lavoro agile per i soggetti fragili (art. 1, comma 306)	47
4. Fondo attività lavorativa detenuti (art. 1, comma 308).....	47
5. Reddito di cittadinanza (art. 1, commi 313 - 319).....	47
6. Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 324 - 328)	48
7. Misure contro la violenza nei confronti delle donne (art. 1, commi 338 - 341)	48
8. Prestazioni occasionali – <i>Voucher</i> (art. 1, comma 342)	49
9. Congedo parentale (art. 1, comma 359)	49
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE.....	49
1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281).....	49
2. Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283) .	50
3. Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (art. 1, commi 286 e 287)	51
4. APE sociale (art. 1, commi 288 - 290)	51
5. Opzione donna (art. 1, comma 292).....	52
6. Indicizzazione delle pensioni ed incremento dei trattamenti minimi (art. 1, commi 309 e 310)	52
7. Enti privati di previdenza obbligatoria (art. 1, comma 311)	53
8. Adeguamento statutario e regolamentare dell'INPGI (art. 1, comma 312).....	53
9. Misure di semplificazione in materia di ISEE (art. 1, comma 323)	54
10. Assegno unico universale (art. 1, comma 357)	54
11. Adeguamento del livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci (art. 1, commi 535 e 536)	54
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGROALIMENTARE.....	55
1. Fondo per la Sovranità Alimentare (art. 1, commi 424 e 425).....	55
2. Fondo per il ristoro delle aziende bufaline (art. 1, comma 427).....	55
3. Fondo per l'innovazione in agricoltura (art. 1, commi 428 - 430)	55

4. Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (art. 1, commi 434 e 435) ...	56
5. Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità (art. 1, commi 450 e 451)	56

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA . 56

1.Fondo per le periferie inclusive (art. 1, commi 362 - 364).....	56
2.Proroga delle detrazioni per interventi di superamento delle barriere architettoniche (art. 1, comma 365)	57
3.Riqualificazione delle infrastrutture urbane e miglioramento del decoro urbano (art. 1, commi 467-469).....	57
4.Proroga delle semplificazioni in materia di concessioni del suolo pubblico (art. 1, comma 815)	57

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 58

1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, commi 2 - 9).....	58
2. Incentivi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 1, comma 10)	59
3. Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023 (art. 1, commi 11 e 12).....	59
4. Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (art. 1, commi 13 e 14)	59
5. Riduzione degli oneri di sistema nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (art. 1, comma 15)	60
6. Riduzione dell'IVA nel settore del teleriscaldamento per il primo trimestre 2023 (art. 1, comma 16)	60
7. Misure in materia di <i>bonus</i> sociale elettrico e gas (art. 1, commi 17 - 19)	60
8. Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR (art. 1, commi 20 - 23)	60
9. Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (art. 1, commi 24 - 28).....	61
10. Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali (art. 1, comma 29).....	61
11. Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (art. 1, comma 30 - 37)	62
12. Proroga dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano (art. 1, commi 39 e 40)	63
13. Riduzione dei consumi di energia elettrica (art. 1, comma 41 - 44)	63
14. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax (art. 1, comma 64, lettera a).....	63
15. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (art. 1, commi 115 - 118).....	63
16. Modifiche al contributo di solidarietà per il 2022 (art. 1, commi 120 e 121)	64
17. Proroga del credito d'imposta per l'installazione di impianti di compostaggio (art. 1, comma 270)	65

18. Bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 1, comma 277)	65
19. Prestazioni in favore dei soggetti vittime dell'amianto (art. 1, comma 293)	65
20. Misure a sostegno dello sport italiano (art. 1, comma 616)	65
21. Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (art. 1, commi 685 - 690)	66
22. Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica (art. 1, comma 691) ..	66
23. Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 1, commi 692 - 694)	67
24. Fondo per il contrasto del consumo di suolo (art. 1, commi 695 - 696)	67
25. Interventi per mitigare il rischio idrogeologico e idraulico nella regione Calabria (art. 1, comma 697)	67
26. Servizi di monitoraggio e previsione ambientale in alcuni ambiti territoriali (art. 1, comma 698)	67
27. Finanziamento delle attività dell'ISPRA (art. 1, commi 701 - 706)	67
28. Ripartizione delle risorse derivati dalle aste CO2 (art. 1, commi 707 e 708)	68
29. Sisma Italia Centrale 2016 (art. 1, commi 749, 755 -758)	68
30. Misure in favore degli enti locali in considerazione degli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 1, comma 781)	69
31. Modifiche incentivi per efficientamento energetico (art. 1, commi 894 e 895)	69
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	70
1. Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento (art. 1, commi 592 - 594)	70
2. Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo (art. 1, commi 603 - 606)	70
3. Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica (art.1, commi 607 - 609)	71
4. Rifinanziamento Fondo per i cammini religiosi (art.1, comma 610)	71
5. Fondo per il turismo sostenibile (art.1, commi 611 e 612)	71
6. Disposizioni sull'imposta di soggiorno (art. 1, comma 787)	71
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	72
1. Bonus cultura 18app - Istituzione della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito" (art. 1, comma 630)	72
2. Fondo unico per lo spettacolo FUS (art. 1, comma 631)	73
3. Fondo da ripartire presso Ministero della cultura (art. 1, comma 632)	73
4. Rifinanziamento Fondo per le PMI creative (art. 1, comma 634)	73
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	73
1. Promozione delle competenze STEM e digitali (art. 1, commi 548 - 554)	73
2. Percorsi di orientamento (art. 1, comma 555)	74
3. Misure in materia di istruzione e merito (art. 1, comma 561)	74
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	74

1. Misure contro il caro materiali nelle opere pubbliche (art. 1, commi 369 - 379)	74
2. Revisione prezzi (art. 1, comma 458)	75
3. Pianificazione delle infrastrutture (art. 1, commi 459 - 470).....	75
4. Fondo sicurezza portuale (art. 1, commi 471 - 472).....	76
5. Collegamento intermodale Roma-Latina (art. 1, commi 473 - 476)	76
6. Trasporto pubblico locale (art. 1, commi 477 - 478).....	77
7. Fondo per le ciclovie urbane intermodali (art. 1, commi 479 - 482).....	77
8. Metropolitana M4 Milano (art. 1, comma 483)	77
9. Metropolitana di Napoli (art. 1, comma 484)	77
10. Riattivazione società stretto di Messina (art. 1, commi 487 - 493).....	78
11. Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della Strada (art. 1, comma 497)	78
12. Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina (art. 1, commi 498 - 502).....	78
13. Contributo per imprese Autotrasporto (art. 1, commi 503 - 504)	79
14. Riduzione dell'indennizzo trasporti eccezionali macchine agricole (art. 1, comma 505).....	79
15. Finanziamenti asse Torino-Lione (art. 1, commi 506 - 508)	79
16. Funivia di Savona (art. 1, commi 509 - 510)	79
17. Asse viario Sibari-Catanzaro (art. 1, commi 511 - 512).....	79
18. Infrastrutture collegamento autostradale Regione Abruzzo (art. 1, comma 513) .	79
19. Strade crateri sismici (art. 1, commi 514 - 516)	80
20. Linea ferroviaria Chiasso-Monza (art. 1, comma 517)	80
21. Progetto condiviso sviluppo territorio piemontese – Terzo Valico (art. 1, comma 518)	80
22. Contributo straordinario Regione Calabria (art. 1, comma 521).....	80
23. Autorità di Regolazione dei Trasporti (art. 1, commi 522 - 525)	80
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE.....	80
1. Fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore (art. 1, commi 404 e 411)	80
2. Piano radio digitale – DAB (art. 1, comma 422)	81
3. Strategia nazionale di cybersicurezza (art. 1, commi 899-902)	81
DISPOSIZIONI VARIE.....	81
1. Proroga concessioni raccolta giochi, bingo, apparecchi da divertimento e intrattenimento e scommesse (art. 1, commi 123 - 125)	81
2. Sicurezza urbana – sistemi di videosorveglianza (art. 1, commi 676 e 677)	82

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 1, commi 45 - 51)

Con le disposizioni in esame, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (di cui al codice ATECO 01.61) è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

L'acquisto oggetto dell'agevolazione è quello effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2023** (e comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA).

Il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta, sempre nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241), entro la data del **31 dicembre 2023**.

Con una modifica apportata durante l'*iter* parlamentare vengono estese le modalità di utilizzazione nonché di cessione del predetto credito (relativo, dunque, al primo trimestre solare dell'anno 2023), anche al credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241), entro la data del 31 marzo 2023¹.

2. Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, comma 54)

A partire dal 2023, viene incrementato, da 65.000 euro a 85.000 euro, il limite di ricavi e compensi entro cui i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, potranno accedere al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con imposta sostitutiva pari al 15 per cento. Tale intervento comporterà l'allargamento della platea dei soggetti che potranno beneficiare del regime fiscale agevolato e, quindi, una riduzione del carico fiscale.

Inoltre, viene prevista la fuoriuscita immediata dal predetto regime agevolativo (e, quindi, nell'anno stesso) per chi supera la soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro. Pertanto:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso. In tale ultimo caso è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate dal momento in cui si fuoriesce dal regime.

La disposizione non ha subito modifiche durante i lavori parlamentari.

3. Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55 -57)

Per il solo anno 2023, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni - diversi da quelli che applicano il regime forfetario - viene prevista la possibilità di assoggettare a tassazione agevolata, con aliquota del 15 per cento, gli incrementi di reddito realizzati nell'anno d'imposta, rispetto al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020-2022.

¹ Si precisa che con il recente decreto Aiuti-*quater*, relativamente al medesimo credito d'imposta riferito al quarto trimestre 2022 è stata definita come termine ultimo di compensazione la data del 30 giugno 2023.

In particolare, viene previsto che il reddito incrementale venga escluso dalla tassazione progressiva IRPEF ed assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15 per cento.

L'incremento su cui applicare la "Flat tax" non può essere superiore a 40.000 euro, mentre non è previsto alcun limite sul reddito complessivo.

È prevista, in ogni caso, una franchigia pari al 5 per cento del reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, entro cui gli incrementi di reddito sono considerati una variazione fisiologica e, quindi, esclusi dalla tassazione agevolata ed assoggettati a tassazione ordinaria.

Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, subordinati al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto della quota di reddito soggetta alla predetta imposta sostitutiva.

Infine, viene previsto che per il calcolo dell'acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle predette disposizioni agevolative.

Esempio:

Periodo d'imposta	Reddito d'impresa
2023	100.000 euro
2022	60.000 euro
2021	50.000 euro
2020	45.000 euro

Per determinare la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva del 15 per cento, si dovrà, *in primis*, calcolare la differenza tra:

- il reddito conseguito nel 2023 pari a 100.000;
- e il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, che, nel nostro esempio, corrisponde a quello conseguito nel 2022, pari a 60.000 euro.

Avremo, quindi, una differenza pari a $(100.000 - 60.000) = 40.000$ euro.

Per determinare la base imponibile si dovrà, poi, decurtare dall'importo più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, una franchigia pari al 5 per cento, ossia, nel nostro caso, 3.000 euro $(60.000 \times 5 \text{ per cento})$.

Otterremo, così, una base imponibile pari a 37.000 euro $(40.000 - 3.000)$, sulla quale dovrà essere applicata l'aliquota del 15 per cento:

$37.000 \text{ euro} \times 15 \text{ per cento} = 5.550 \text{ euro}$.

L'imposta sostitutiva sarà, quindi, pari a 5.550,00 euro (*Flat tax*).

Risparmio d'imposta rispetto alle aliquote Irpef

A parità di base imponibile (37.000 euro) il risparmio d'imposta applicando la "Flat tax incrementale" rispetto alla tassazione progressiva Irpef è pari a 10.360 euro.

Flat tax: $37.000 \text{ euro} \times 15 \text{ per cento} = 5.550 \text{ euro}$.

Aliquote Irpef: $37.000 \text{ euro} \times 43 \text{ per cento}$ (aliquota marginale che si applica per i redditi superiori a 50.000 euro) = 15.910 euro.

Risparmio d'imposta: $15.910 \text{ euro} - 5.550 \text{ euro} = 10.360 \text{ euro}$.

La disposizione non ha subito modifiche durante i lavori parlamentari.

4. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (commi 58 - 62)

La disposizione - che non ha subito modifiche durante l'*iter* parlamentare - introduce un meccanismo di detassazione per le mance nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti).

In particolare, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori (individuati nel comma 5 del presente articolo) costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione - ai sensi del comma 5 - si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

La disposizione prevede, inoltre, che le somme in questione siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, subordinati al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto della quota di reddito soggetta alla predetta imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (comma 63)

L'articolo 1, commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente che, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, non hanno superato 80.000 euro.

Con la disposizione in esame, confermata durante l'*iter* parlamentare, viene prevista la riduzione della suddetta aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 10 per cento al **5 per cento**, per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino all'importo massimo di **3.000 euro**.

6. Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla "sugar tax" (comma 64)

Viene differita, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti la "sugar tax" (l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche di cui all'articolo 1, commi 661-676, della legge 30 dicembre 2019, n. 160)².

² Si ricorda che la data del 1° gennaio 2023 è stata fissata con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

7. Quote di ammortamento per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (art. 1, commi 65 - 69)

La disposizione, inserita durante i lavori parlamentari, consente alle imprese operanti in alcuni settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, di poter dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'attività nella misura del 6 per cento (in luogo della percentuale di deducibilità, a regime, del 3 per cento).

I settori interessati dalla misura ed individuati con codici ATECO sono:

- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

In pratica, alle imprese operanti nei predetti settori viene data la possibilità di raddoppiare la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali.

Al riguardo, si precisa che il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 - che stabilisce, a regime, i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni - nella voce residuale, "Attività non precedentemente specificate", nel punto 2, "Altre Attività", prevede, espressamente, che il coefficiente di ammortamento degli edifici è pari al 3 per cento e quello dei fabbricati destinati alla grande distribuzione è pari al 6 per cento (pertanto, le imprese che rientrano in tale tipologia già beneficiano della percentuale del 6 per cento).

La maggiore deducibilità delle quote di ammortamento (dal 3 per cento al 6 per cento), viene consentita, anche, alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione alle imprese operanti nei predetti settori, qualora sia il locatore sia l'utilizzatore partecipino allo stesso consolidato fiscale (tassazione di gruppo).

La misura agevolativa si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, individuare le modalità applicative.

8. Aliquota IVA sui prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile (art. 1, comma 72)

Con una modifica al numero 1-*quinquies*) della Tabella A, Parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per tutti i prodotti di protezione dell'igiene intima femminile viene disposta l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 5 per cento, senza alcuna distinzione tra prodotti compostabili o lavabili e non (al riguardo, si precisa che nella precedente legge di Bilancio era stata introdotta una distinzione tra prodotti compostabili, assoggettati all'aliquota del 5 per cento, e quelli non compostabili, assoggettati all'aliquota ridotta del 10 per cento).

Inoltre, mediante l'inserimento del n. 1-*sexies*) nella Tabella A, Parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene ridotta dal 10 per cento al 5 per cento l'Iva su tutti i prodotti della prima infanzia. In particolare, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti:

- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

9. Aliquota IVA sul *pellet* (comma 73)

La norma, inserita durante i lavori parlamentari, limitatamente all'anno 2023, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10 per cento sulle cessioni di *pellet*, in luogo dell'ordinaria al 22 per cento.

10. Detrazione Irpef per acquisto di immobili di classe energetica A e B (comma 76)

La norma, inserita durante i lavori parlamentari, introduce una detrazione irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento dell'iva versata sull'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione, pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in dieci quote costanti, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

11. Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e del Principato di Monaco e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera e del Principato di Monaco (art. 1, commi 77, 78 e 79)

La disposizione prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva per le somme corrisposte dall'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani. In particolare, le suddette somme sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5% prevista per le ritenute di cui all'articolo 76, commi 1 e 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la fattispecie in cui nel pagamento interviene un intermediario finanziario. La disposizione si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, e non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Durante i lavori parlamentari, è stata introdotta la medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 5% anche per le analoghe somme corrisposte dall'assicurazione e dalla gestione della previdenza professionale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti del principato di Monaco, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani. La disposizione si applica dal 1° gennaio 2023.

12. Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'Irpef (art. 1, comma 80)

La norma in esame - che non ha subito modifiche durante l'*iter* parlamentare - dispone che, anche per l'anno 2023, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

13. Esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82)

L'articolo in esame introduce una nuova fattispecie di esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.

In particolare, con una integrazione all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), viene prevista l'esenzione dall'imposta municipale per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (di cui all'articolo 614, comma 2, c.p.) e invasione di terreni o edifici (di cui all'articolo 633 c.p.).

L'esenzione IMU è riconosciuta anche per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

Viene, infine, previsto un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14. Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, commi 84, 85 e 86)

La disposizione - che non ha subito modifiche durante l'*iter* parlamentare - reintroduce un regime limitato di deducibilità per i costi derivanti da operazioni intercorse (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con imprese o professionisti residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali³.

Tali costi sono deducibili nel limite del valore normale, ossia il "prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono acquisiti", ex articolo 9 del TUIR.

³ Trattasi di: Samoa americane; Anguilla; Bahamas; Fiji; Guam; Palau; Panama; Samoa; Trinidad e Tobago; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini americane; Vanuatu.

È ammessa la prova contraria: è possibile dedurre oltre il valore normale qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi in oggetto dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi (in caso di omissione o incompletezza trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000, ex articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, dovrà notificare all'interessato un apposito avviso, con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

Al contribuente, è data la facoltà di presentare apposito interpello all'Agenzia delle Entrate. Alle imprese è attribuita anche la facoltà di accedere alla procedura, di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di giungere ad una preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni intercorse (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

Il regime speciale di deducibilità per i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali non trova applicazione con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti non residenti, cui risulti applicabile l'articolo 167 del TUIR, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

15. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (art. 1, commi 87 - 95)

Sul fronte della fiscalità internazionale, con la disposizione in esame - che non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare - viene incentivata l'emersione di utili prodotti da partecipazioni all'estero e attualmente immobilizzati in riserve.

È stabilito, infatti, che gli utili e le riserve di utili, relativi a partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di impresa, in società ed enti residenti all'estero, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.

Deve trattarsi di utili e riserve di utili, i cui percettori sono soggetti residenti o localizzati in Italia:

- non ancora distribuiti alla data del 1° gennaio 2023;
- risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Per i contribuenti assoggettati a IRES, l'imposta sostitutiva succitata ha un'aliquota del 9 per cento. Per i contribuenti assoggettati a IRPEF, l'imposta sostitutiva ha un'aliquota del 30 per cento.

L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate.

Le aliquote delle imposte sostitutive potranno essere ulteriormente ridotte (di 3 punti percentuali) in relazione agli utili percepiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2022, sempreché siano accantonati in un'apposita riserva per almeno due esercizi.

Nel caso di applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta di 3 punti percentuali, senza il rispetto delle condizioni previste per legge, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la

differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva ordinaria (9 per cento in caso di soggetti IRES e 30 per cento nel caso di soggetti IRPEF) e l'imposta sostitutiva ridotta di 3 punti percentuali.

Il contribuente interessato all'applicazione dell'imposta sostitutiva deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.

L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, senza possibilità di ricorrere alla compensazione in F24, entro il termine di scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

In caso di distribuzione dei dividendi, si considerano prioritariamente quelli formati da utili o riserve di utile oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è previsto l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere, interessate dall'imposta sostitutiva, pari all'ammontare degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'ammontare degli utili o riserve di utili distribuiti.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è possibile anche per gli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*⁴.

Infine, con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni, dovranno essere adottate le norme attuative della agevolazione in esame.

16. Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri (art. 1, commi 96 - 99)

La disposizione ha subito talune modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

Le plusvalenze realizzate da soggetti esteri, qualora derivino da cessioni di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore per più della metà deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da immobili situati in Italia, si considerano prodotte (e, dunque, tassate) in Italia.

Sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati e, in seguito ad una modifica, approvata nel corso dell'*iter* parlamentare, quelle realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Sempre in seguito ad una modifica, approvata nel corso dell'*iter* parlamentare, è stata stabilita l'esclusione, dall'applicazione della nuova disciplina, degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, nonché di quelli utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

Inoltre, le plusvalenze in esame sono escluse dal regime di esenzione, di cui all'articolo 5 del decreto-legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del quale, appunto, non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

⁴ L'articolo 168-ter attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.

17. Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, commi 100 - 106)

Con la disposizione in esame - che non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare - è stato reintrodotta un regime fiscale agevolato, di carattere temporaneo, per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

a) Assegnazione agevolata ai soci

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società (le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni) di assegnare o cedere i beni ai soci, entro il 30 settembre 2023, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.

Nell'ipotesi in cui, per effetto dell'assegnazione, la società dovesse utilizzare, come contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione di imposta, queste possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 13 per cento.

I beni che possono essere assegnati o ceduti ai soci sono i beni diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia:

- gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'articolo 90 del TUIR;
- beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autovetture).

L'assegnazione agevolata ai soci dei beni suelencati è possibile, sempreché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Le disposizioni sull'assegnazione agevolata possono essere applicate anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

L'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

In caso di immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene - determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR o, in alternativa, con l'applicazione dei moltiplicatori - è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Nel silenzio delle norme in esame, il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri sembra doversi individuare in base alle ordinarie disposizioni dell'articolo 9 del TUIR.

Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, tale costo deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili, di cui all'articolo 47, commi 1, secondo periodo, e dal 5 all'8, del TUIR, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Per le assegnazioni e cessioni di beni agevolate, se soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva, essa avviene in due rate: la prima, che comporta il versamento del 60 per cento dell'imposta sostitutiva, entro il 30 settembre 2023 e la seconda entro il 30 novembre 2023, secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per quanto riguarda la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

b) Estromissione dei beni delle imprese individuali

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, è prevista la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni inclusi nel patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP (con aliquota dell'8 per cento) sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

In specie, la disciplina sull'estromissione agevolata, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Bilancio 2016), si applica anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

18. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (art. 1, commi 107 - 109)

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplinano la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle 15 partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Con la disposizione in esame, la quale ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare, la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, di cui ai succitati articoli 5 e 7, trova ora applicazione anche per le partecipazioni non negoziate e i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Inoltre, la disciplina in esame trova applicazione, per la prima volta, anche per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, sempre posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Per tali partecipazioni, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023 (nel disegno di legge, la data era il 30 giugno 2023). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 (nel disegno di legge, la data era il 30 giugno 2023).

Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite nella misura del 16 per cento (nel disegno di legge di Bilancio, l'aliquota era del 14 per cento) sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate e non qualificate, sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

19. Agevolazione per gli atti di trasferimento di terreni agricoli (art. 1, comma 110)

La disposizione - aggiunta nel corso dell'*iter* parlamentare - ha stabilito che sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, nonché all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento, gli atti di trasferimento, a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, sempreché siano posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni, che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

20. Agevolazione per gli atti di trasferimento di fondi rustici nei territori montani (art. 1, comma 111)

La disposizione - aggiunta nel corso dell'*iter* parlamentare - ha stabilito che, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, di fondi rustici, a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

21. Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative (art. 1, commi 112 - 114)

La disposizione in esame ha subito delle modifiche, al fine di rendere più chiari taluni profili della nuova disciplina.

La norma introduce la facoltà di considerare realizzati i redditi, derivanti da cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, qualora sia applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

Rispetto al testo del disegno di legge di Bilancio, è posto in evidenza che l'agevolazione deve essere applicata solo su richiesta del contribuente e sono precisate anche le modalità di esercizio dell'opzione. In specie, l'opzione deve essere resa, dal contribuente, entro il 30 giugno 2023, mediante apposita comunicazione all'intermediario, presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, il contribuente deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022.

L'imposta trova applicazione sulla differenza tra il valore delle quote o azioni, rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022, e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

È previsto, altresì, che, con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, i redditi, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, possano considerarsi corrisposti, ove venga applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

L'imposta sostitutiva va versata entro il 16 settembre 2023.

22. Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 1, comma 122, lettere a, b, c, e)

La disposizione in esame, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette, dei prodotti del tabacco da inalazione senza combustione e delle sigarette elettroniche, ha subito delle modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

Con riferimento alla tassazione delle sigarette, all'elemento specifico delle accise viene attribuito un valore numerico, determinato nel modo seguente: per l'anno 2023, 28 euro per 1000 sigarette, per l'anno 2024, 28,20 euro per 1000 sigarette e, a partire dal 2025, 28,70

euro per 1000 sigarette⁵. L'aliquota proporzionale, da applicare al prezzo di vendita al pubblico del prodotto, al fine di determinare l'importo della componente *ad valorem* delle accise sulle sigarette, viene rideterminata nella misura del 49,50 per cento⁶.

L'incremento dell'onere fiscale minimo, viene rideterminato, per l'anno 2023 nella misura del 98,10 per cento, per l'anno 2024 nella misura del 98,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 98,60 per cento, della somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato-sigarette⁷.

Rimane ferma la disposizione in base alla quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2023, dovrà essere determinata l'incidenza percentuale dell'importo della componente specifica fissa dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale, calcolato con riferimento al "prezzo medio ponderato-sigarette", rilevato in relazione all'anno precedente. Qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo 7,5 per cento -76,5 per cento (di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011), con il medesimo decreto dovrà essere rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica fissa, in modo da garantire comunque che non si verifichino minori entrate, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, rispetto all'anno precedente.

A seguito di una modifica, approvata nel corso dell'*iter* parlamentare, è aumentato l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette: da 130 euro a 140 euro.

Rimane invariato, rispetto al disegno di legge di Bilancio, l'aumento dell'accisa per i prodotti del tabacco da inalazione, senza combustione. L'aliquota di tassazione sarà pari al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026.

Rimane, altresì, invariata, rispetto al disegno di legge di Bilancio, la rideterminazione, in riduzione, della tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (c.d. sigarette elettroniche). Tale tassazione, che è stabilita in misura percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette, viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, dal 15 e al 10 per cento della predetta accisa a seconda che le sostanze liquide contengano o meno nicotina.

Nel corso dell'*iter* parlamentare è stato, inoltre, determinato l'aumento della aliquota base delle accise per il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette. Detta componente passa da 56 per cento al 60 per cento.

23. Nuove modalità di immissione in consumo per i prodotti che contengono nicotina (art. 1, comma 122, lettera d))

La disposizione - aggiunta nel corso dell'*iter* parlamentare - modifica l'articolo 62-*quater.1* del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale disciplina l'imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

In particolare, vengono definiti alcuni adempimenti a cui è tenuto il soggetto che effettua l'immissione in consumo di prodotti in esame.

⁵ Nel disegno di legge di Bilancio, l'ammontare dell'importo specifico era stato determinato in misura maggiore: per l'anno 2023, in 36 euro per 1000 sigarette, per l'anno 2024, in 34,50 euro per 1000 sigarette e, a partire dal 2025, 37 euro per 1000 sigarette.

⁶ Nel disegno di legge di Bilancio, la percentuale era stata stabilita nella misura del 47,50 per cento.

⁷ Nel disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri, l'incremento dell'onere fiscale era determinato nel modo seguente: 96,22 per cento, per l'anno 2024, nella misura del 96,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 96,90 per cento.

In specie, è stabilito che il soggetto, avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti sopra citati, provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta.

Vengono, altresì, definiti i rapporti che intercorrono tra tali soggetti e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'istituzione e della gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti medesimi, nonché dell'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione.

In particolare, viene stabilito che il contribuente deve essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito.

A tale fine, il medesimo soggetto deve presentare un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, tra le altre cose, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, l'ubicazione del deposito, la denominazione e il contenuto dei prodotti.

Per quanto riguarda i contrassegni, come noto, la circolazione dei prodotti in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sarà legittimata solo mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. Con la disposizione in esame, viene stabilito che, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dovranno essere stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.

24. Disposizioni in materia di cripto-attività (art. 1, commi 126 - 147)

24.1. Tassazione delle operazioni su cripto-attività

Viene introdotta nel nostro ordinamento la disciplina fiscale delle operazioni su cripto valute.

Innanzitutto, sul solco tracciato dai documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, viene stabilito che, come per qualunque altro tipo di valuta, l'imposizione fiscale può trovare applicazione solo sui profitti, maturati dalle operazioni sulle cripto-valute.

Di conseguenza, al pari della plusvalenza da cessione di attività finanziarie, mediante modifica dell'articolo 67 del TUIR, è stabilito che le plusvalenze e gli altri proventi, realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, sono qualificate, fiscalmente, come redditi diversi.

In seguito ad una modifica intervenuta nel corso dell'*iter* parlamentare, la disposizione in esame ora contiene anche una **definizione di "cripto-attività"**: per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Non costituiscono, invece, fattispecie fiscalmente rilevanti:

- la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni;
- i profitti realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, inferiori complessivamente ad euro 2.000 nel periodo di imposta.

Vengono, poi, individuate le modalità di determinazione del reddito e la percentuale con cui le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione dell'imponibile.

In specie, mediante modifica dell'articolo 68 del TUIR, si prevede che:

- le plusvalenze in esame sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto;
- il costo o il valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. In mancanza, il costo è pari a zero;
- le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro,

l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Inoltre, è prevista una disposizione transitoria, parzialmente modificata nel corso dell'*iter* di approvazione della legge di Bilancio, in base alla quale le plusvalenze su cripto-attività si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore della legge di Bilancio, a seguito di cessione. Inoltre, il computo della plusvalenza deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del TUIR, in base al quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati, ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Da tali plusvalenze possono essere dedotte le minusvalenze realizzate alla medesima data, sempre secondo la norma generale (articolo 68, comma 5, del TUIR).

Mediante modifiche al decreto-legislativo 21 novembre 1997, n. 461, avente ad oggetto il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, è stata stabilita, in estrema sintesi:

- l'applicazione, alle plusvalenze in esame, dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;
- la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 del decreto succitato (c.d. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 del medesimo decreto (c.d. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
- la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato, relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale, prevista dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da parte degli intermediari, introducendo l'obbligo anche in relazione alle operazioni effettuate in cripto-attività e per i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

24.2. Valutazione cripto-attività

La disposizione non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

Al fine di evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, mediante modifica dell'articolo 110 del TUIR, è stabilito che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini IRAP si applica la medesima detassazione.

24.3. Rideterminazione del valore delle cripto-attività

La disposizione non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze delle operazioni sulle cripto-valute, per ciascuna cripto-attività, posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

L'assunzione del valore ex articolo 9, quale valore di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze sommabili algebricamente alle plusvalenze.

L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2023.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive

alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

24.4. Regolarizzazione delle crypto-attività

La disposizione non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del TUIR), residenti in Italia, che non hanno indicato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nella propria dichiarazione annuale dei redditi, le crypto-attività, detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione (che sarà adottata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate), con la quale far emergere tali attività.

I soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione, indicando le attività detenute, al termine di ciascun periodo d'imposta, e versando la sanzione per la omessa indicazione (dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, ex articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167), nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate.

I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione e mediante il 19 pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.

La regolarizzazione non è possibile per le crypto-attività, frutto di attività illecite.

24.5. Imposta di bollo sulle crypto-attività

La disposizione - che non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare - introduce l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività. L'imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annui del valore delle crypto-attività.

Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.

In luogo dell'imposta di bollo, è prevista, a decorrere dal 2023, l'applicazione di un'imposta sul valore delle crypto-attività, detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167).

25. Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva (art. 1, commi 148 - 150)

Con una modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate - nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi Iva - implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite Iva, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

A seguito dell'attività di controllo, tali soggetti verranno invitati a presentarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di esibire le dovute scritture contabili e consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività.

Qualora il contribuente non si presenti o i riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti diano esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.

Nell'ipotesi di chiusura, la partita Iva potrà essere, successivamente, richiesta dal medesimo soggetto (come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva), previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata triennale e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di chiusura, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Al soggetto destinatario del provvedimento di cessazione della partita Iva, in quanto persona fisica titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. A tale ultimo riguardo, durante i lavori parlamentari, è stata eliminata la responsabilità solidale a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave.

Spetterà ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, recare attuazione alle suddette disposizioni.

26. Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 1, comma 151)

La disposizione - che non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare - è volta a contrastare le frodi IVA nel settore delle vendite *on-line*, a consumatori finali, di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, da individuare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In specie, a carico della piattaforma che facilita la vendita, sono introdotti obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate.

27. Violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile (art. 1, comma 152)

La disposizione in esame - introdotta durante l'*iter* parlamentare - apporta alcune modifiche alla disciplina in tema di inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, applicata dal cessionario o committente, di cui all'articolo 6 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nello specifico, viene previsto che, nell'ipotesi di operazioni inesistenti imponibili ai fini IVA determinate da un intento di evasione fiscale o frode, di cui vi sia prova della consapevolezza del cessionario o committente, non trova applicazione la sanzione per indebita documentazione o registrazione, di cui al comma 1, del citato articolo 6, come originariamente previsto (in specie, sanzione amministrativa compresa fra il 90 per cento e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, ovvero nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo), bensì la sanzione per illegittima detrazione, prevista dal successivo comma 6 del medesimo articolo, che prevede la sanzione amministrativa pari al 90 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta oppure la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

28. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, commi 153 - 159)

Con la disposizione in esame - rimaste immutate durante l'*iter* parlamentare - vengono previste alcune soluzioni finalizzate ad agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo il beneficio della rateizzazione degli importi dovuti.

In particolare, viene introdotta la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, oppure recapitate successivamente a tale data.

La nuova definizione agevolata prevede, nello specifico, il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, senza alcuna riduzione, e l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze stabilite, la definizione non produrrà i suoi effetti e troveranno applicazione le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nell'ipotesi in cui il cui pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni sia ancora in corso, la nuova disposizione prevede che il beneficio in parola possa essere applicato al debito residuo.

Con riferimento alle somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disciplina in commento, anche anteriormente alla definizione, viene previsto che tali somme restino definitivamente acquisite e non siano rimborsabili.

Per gli importi dovuti a seguito delle comunicazioni d'irregolarità riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, viene, altresì, disposta la proroga di un anno del termine di notifica delle relative cartelle di pagamento.

Infine, sempre in merito agli importi dovuti a seguito dei controlli automatici e formali, viene esteso il beneficio della rateizzazione fino a 20 rate trimestrali anche per gli importi inferiori a 5 mila euro, in luogo delle 8 rate trimestrali, come in precedenza previsto.

29. Riapertura dei termini di versamento delle ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport (art. 1, comma 160 e 161)

Le disposizioni in esame - introdotte durante l'iter parlamentare - riaprono i termini per il versamento delle somme dovute a titolo di ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali, e per l'Iva, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza alla data del 22 dicembre 2022.

La nuova disposizione prevede, pertanto, che i predetti pagamenti sono da considerarsi tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022.

Viene, tuttavia, prevista la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la citata data del 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In tal caso, è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Nell'ipotesi in cui non vengano rispettati i termini previsti per il versamento delle somme dovute, viene sancita la decadenza dal beneficio della rateazione.

30. Regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, commi 166 - 173)

La disciplina dettata dalle disposizione in commento - che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare - prevede la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino allo scorso 31 ottobre 2022, purché esse non rilevino sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi.

La nuova disciplina prevede, dunque, la possibilità di eliminare tali irregolarità formali, mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, che può essere effettuato in due rate di pari importo, rispettivamente

entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, stabilendo che la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Tuttavia, la procedura non può essere applicata per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, per la regolarizzazione di violazioni già contestate attraverso atti divenuti definitivi, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, e per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, il termine di notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione è prorogato di due anni, rispetto al termine ordinario.

La norma rinvia, infine, ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di attuazione della disciplina in commento.

31. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (art. 1, commi 174 - 178)

La norma in esame introduce un ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta 2021 e ai periodi di imposta precedenti, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, esaminati in precedenza.

La nuova disposizione prevede che la regolarizzazione è consentita solamente se le violazioni non siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

Per poter usufruire del ravvedimento speciale è necessario effettuare il versamento dell'imposta e degli interessi dovuti, entro il 31 marzo 2023, e il pagamento delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta di un diciottesimo del minimo edittale.

Il contribuente può usufruire di un piano di rateizzazione, in un massimo 8 rate trimestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2023 e di quelle successive, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. In tal caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La norma dispone, tuttavia, che in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro le scadenze previste, si verificherà la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e della sanzione e la relativa cartella di pagamento dovrà essere notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Il ravvedimento in commento non potrà essere utilizzato per regolarizzare l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Viene, altresì, disposto che restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, senza la possibilità di chiedere il rimborso delle somme già versate.

Si rinvia, infine, ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di attuazione della disciplina in commento.

32. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, commi 179 - 185)

Con riferimento agli accertamenti con adesione non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023, e riguardanti:

- i processi verbali di constatazione,
- gli avvisi di accertamento
- e gli avvisi di rettifica e liquidazione,

viene riconosciuta la possibilità di usufruire della definizione agevolata, con l'applicazione delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo edittale.

La definizione agevolata può essere applicata, alle medesime condizioni, anche in caso di acquiescenza sui menzionati avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché agli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne le modalità di versamento delle somme dovute, viene consentita la possibilità di effettuare il pagamento in forma rateale, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Viene prevista, in tal caso, l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima.

La disciplina di favore trova applicazione anche per gli atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate, non impugnati e ancora impugnabili, e per quelli notificati successivamente alla predetta data del 31 marzo 2023.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

L'attuazione della norma in commento sarà oggetto di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

33. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186 - 203)

La disciplina dettata dalle disposizioni in commento prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate oppure - a seguito di una modifica intervenuta durante l'iter parlamentare - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso anche quello pendente presso la Corte di Cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, al netto di sanzioni ed interessi.

La nuova disciplina individua, pertanto, le ipotesi per le quali è possibile usufruire della riduzione del pagamento del tributo dovuto dal contribuente.

In particolare:

- in caso di ricorso pendente nel primo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia;
- in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 1. del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 2. del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo - al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni - è dovuto interamente, per quanto concerne la parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, e in misura ridotta per la parte dell'atto annullata;
- in caso di controversia tributaria pendente innanzi alla Corte di cassazione, per la quale la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, viene prevista la possibilità della sua definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di definire anche le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale, oppure con il pagamento del 40% negli altri casi. Nessun importo, invece, è dovuto, in caso di controversia avente come oggetto,

esclusivamente, sanzioni collegate ai tributi, se il rapporto relativo ai tributi a cui tali sanzioni si riferiscono sia stato oggetto di definizione.

Non possono, invece, essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Per poter usufruire della definizione agevolata, è necessario che il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame, oppure il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione. In base alla disposizione in esame, la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2023, degli importi dovuti, per i quali è possibile anche usufruire di un piano di rateizzazione secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, la prima rata, entro il 30 giugno 2023, e quelle successive, rispettivamente, entro il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. In tal caso, si applicano gli interessi legali sulle rate successive alla prima.

Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e sono esclusi dal piano di rateizzazione gli importi fino a mille euro.

La nuova disciplina prevede che, dagli importi dovuti per la definizione delle controversie, vengano scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio e, inoltre, le somme già versate non saranno restituite.

Salvo che non via sia una espressa richiesta del contribuente al giudice designato, viene stabilito, altresì, che le controversie definibili non sono sospese.

Durante l'*iter* parlamentare, è stato confermato che, in tale ultimo caso, il processo resta sospeso fino al 10 luglio 2023 ma, rispetto al disegno di legge, viene ora previsto che, entro tale data, il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, con la conseguente estinzione del processo, in ogni stato e grado, e non più la sua sospensione fino al 31 dicembre 2024.

A tale riguardo, viene altresì previsto che, per i processi dichiarati estinti, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, e tale diniego rappresenta un motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.

Per le controversie definibili, viene concessa la sospensione di nove mesi dei termini processuali riguardanti l'impugnazione, anche incidentale, le pronunce giurisdizionali, la riassunzione e la proposizione del controricorso in Cassazione, con scadenza tra la data di entrata in vigore della disposizione in esame e il 31 luglio 2023.

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro la data del 31 luglio 2024, avverso il quale può essere proposta l'impugnazione, entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale competente per la trattazione della controversia.

La nuova disciplina mantiene, in ogni caso, la possibilità di definire, in alternativa, i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, in base alla vigente disciplina dettata dall'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, che ha già introdotto la definizione agevolata dei giudizi in parola.

La norma rinvia, infine, ad uno o più provvedimenti della competente Agenzia fiscale per stabilire le modalità di attuazione della disciplina in commento.

34. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 204 - 212)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui al precedente paragrafo, la disciplina dettata dalle disposizioni in commento - confermata durante l'*iter* parlamentare - prevede la possibilità di definire, attraverso un accordo conciliativo "fuori udienza", entro la data del 30 giugno 2023, le controversie tributarie di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. In tal caso, è

prevista l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (anziché l'applicazione delle sanzioni nella misura del 40%, in primo grado, e del 50%, in secondo grado), oltre agli interessi e agli eventuali accessori.

Anche per le somme in questione è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Il versamento degli importi (o della prima rata, in caso di rateizzazione) deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo e non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Viene previsto, infine, che non possono essere oggetto di conciliazione le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

35. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (art. 1, commi 213 - 218)

La disciplina dettata dalle disposizioni in esame - che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare - introduce una ulteriore ipotesi di definizione agevolata dei soli giudizi tributari pendenti presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

Il nuovo strumento deflattivo rappresenta una alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, già prevista dalla disciplina di cui ai precedenti commi da 149 a 167, e prevede la possibilità, per il ricorrente, di definire la controversia entro la data del 30 giugno 2023, rinunciando al ricorso principale o incidentale, previa sottoscrizione di un accordo transattivo con la controparte, riguardante tutte le pretese oggetto del giudizio.

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute a titolo di imposte, interessi ed eventuali accessori e l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Anche in tal caso non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non si darà luogo alla restituzione delle somme già versate.

Viene previsto, infine, che non sono agevolabili le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

36. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, commi 219 - 221)

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la disciplina dettata dalle disposizioni in esame, prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l'omesso o carente versamento:

- delle rate successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione in esame, il contribuente deve provvedere all'integrale versamento di quanto dovuto, in unica somma, entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con scadenza la prima rata il 31 marzo 2023 e le rate successive il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Anche in tal caso viene esclusa la possibilità del pagamento tramite compensazione.

Il contribuente decade dal beneficio in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione e, in tal caso, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, la cartella deve essere notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

37. Stralcio dei carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali (art. 1, commi 222 - 226)

La disciplina in esame - modificata durante l'iter parlamentare - dispone l'automatico annullamento, alla data del 31 marzo 2023 (anziché al 31 gennaio 2023, come originariamente previsto nel disegno di legge di Bilancio), dei debiti con importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

È possibile usufruire dello "Stralcio" anche per i debiti compresi nei piani di pagamento della c.d. "Rottamazione-ter" (di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La nuova disciplina prevede, altresì, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione debba trasmettere agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate e, inoltre, la non applicabilità delle disposizioni in tema di discarico per inesigibilità.

Le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento si considerano definitivamente acquisite.

Per i crediti oggetto dell'annullamento automatico viene stabilita, altresì, la sospensione della riscossione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame e fino alla data prevista per l'automatico annullamento, del 31 marzo 2023.

In merito ai precedenti interventi normativi riguardanti il saldo e lo stralcio dei carichi affidati all'Agente della riscossione, vengono mantenuti gli effetti delle relative disposizioni. Si tratta, in particolare del:

- saldo e stralcio per i carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati dal 2000 al 2010 (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119);
- saldo e stralcio per i carichi di importo residuo fino a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Infine, la nuova agevolazione non si applica con riferimento ai debiti relativi ai carichi riguardanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;

- l'IVA riscossa all'importazione.

38. Stralcio dei carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (art. 1, commi 227, 229 e 230)

A seguito di una modifica approvata nel corso dell'*iter* parlamentare, per i carichi fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), viene disposto l'annullamento automatico delle sole somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, con esclusione, dunque, delle somme dovute a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi, pertanto, restano integralmente dovuti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2023, è, comunque, sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti succitati e non si applicano, a tali debiti, gli interessi di mora.

In ogni caso, agli Enti creditori interessati viene riconosciuta la possibilità di non applicare la disciplina in parola riguardante l'annullamento automatico. In tal caso, tuttavia, gli stessi devono adottare un provvedimento, entro la data del 31 gennaio 2023, e comunicarlo, entro la medesima data, all'Agente della riscossione, dandone notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti, mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

39. Stralcio dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 relativi a sanzione amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (art. 1, commi 228 - 230)

Durante l'*iter* parlamentare, l'annullamento automatico per i carichi fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, viene riconosciuto anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative diverse da quelle sopra menzionate – ossia quelle riguardanti le violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali – incluse quelle per violazioni del Codice della Strada (di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285), ma limitatamente agli interessi, comunque denominati, con esclusione quindi delle medesime sanzioni e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2023, è, comunque, sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti succitati e non si applicano, a tali debiti, gli interessi di mora.

Anche per tale tipologia di crediti - oggetto dell'annullamento automatico - viene concessa la possibilità, agli Enti creditori interessati, di non applicare la disciplina riguardante l'annullamento automatico in esame.

40. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, commi 231 - 251)

La disciplina in esame - parzialmente modificata durante l'*iter* parlamentare - riconosce una nuova forma di definizione agevolata per i carichi di importo superiore ai 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In particolare, viene prevista la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), con esclusione degli interessi iscritti e delle sanzioni incluse nei carichi stessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e delle somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure rateizzato in un massimo di 18 rate, secondo le seguenti modalità:

- la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, con l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, con decorrenza dal 1° agosto 2023.

Non si applicano, comunque, le disposizioni relative alla dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

L'Agente della riscossione ha l'onere di fornire ai debitori, nell'area riservata del suo portale web, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

Per procedere alla definizione in commento, il debitore deve comunicare all'Agente della riscossione, mediante apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro il 30 aprile 2023, la sua volontà di voler usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, con l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

In tal caso, la norma prevede che i giudizi interessati dalla definizione agevolata vengano sospesi fino al pagamento di quanto dovuto e, successivamente, estinti a seguito della produzione della documentazione attestante il perfezionamento della definizione.

Per la determinazione dell'ammontare delle somme dovute occorre tenere in considerazione solamente gli importi già pagati allo stesso titolo e il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla nuova definizione per poter beneficiare dei suoi effetti.

Anche in tal caso, viene stabilito che le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

In base alla disciplina in commento, la presentazione della dichiarazione per la definizione dei carichi definibili produce i seguenti effetti:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Inoltre, viene previsto che il debitore non è considerato inadempiente ai fini sia della disciplina riguardante il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta e sia della disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per gli importi superiori a cinquemila euro (di cui, rispettivamente, agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

Si applica, infine, la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che disciplina il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi.

Entro la data del 30 giugno 2023, l'Agente della riscossione deve comunicare, a coloro che hanno aderito alla definizione in commento, l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Per quanto concerne il pagamento delle somme dovute, viene disposto che lo stesso può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'Agente della riscossione;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Con riferimento ai soli debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023, viene previsto che le dilazioni sospese siano automaticamente revocate e che, a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, il debitore - che ha aderito alla definizione - può ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Nell'ipotesi di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una sola rata, la definizione viene considerata inefficace e l'Agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo. In tal caso, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.

La nuova disciplina prevede, altresì, la possibilità di ricomprendere nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate, dai debitori, ai sensi delle disposizioni che disciplinano l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (di cui al Capo II, Sezione I, della legge 27 gennaio 2012, n. 3) o ai sensi delle disposizioni riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari (di cui al Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, del decreto-legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). I soggetti interessati potranno, dunque, provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Sono esclusi dalla definizione agevolata in esame, i debiti relativi ai carichi riguardanti:

- le c.d. "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione;
- i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea;
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Durante l'iter parlamentare, è stato previsto, inoltre, che possono essere definiti anche i debiti relativi alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Sempre in sede di approvazione del disegno di legge, è stata inserita la disposizione per la quale possono essere oggetto di definizione agevolata le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, e le sanzioni per violazioni del Codice della Strada (di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285), ma limitatamente agli interessi, comunque denominati, alle maggiorazioni (di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689) e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per i soggetti in procedura concorsuale nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dalla legge fallimentare e dal codice della crisi, viene riconosciuta la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Viene consentita, altresì, la possibilità di usufruire della nuova definizione anche con riferimento ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 ricompresi nelle precedenti rottamazioni o "saldo e stralcio", anche se si sia verificata l'inefficacia della relativa definizione.

Per effetto del pagamento delle somme dovute a seguito della definizione, viene previsto che l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti.

Viene stabilito, infine, che la definizione agevolata si applica anche ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al decreto-legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto-legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

41. Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 253 e 254)

Le disposizioni in commento - confermate durante l'*iter* parlamentare - intervengono sul rapporto tra Agente della riscossione ed ente creditore, andando a modificare i termini di presentazione, da parte del medesimo Agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità aventi ad oggetto i carichi consegnati negli anni dal 2000 al 2022.

In particolare, viene disposto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, devono essere presentate per i ruoli consegnati:

- negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028;
- dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029;
- dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030;
- dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031;
- negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.

Viene, altresì, prevista la possibilità, per l'Agente della riscossione, di presentare le comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle sopra indicate scadenze, nei seguenti specifici casi:

- intervenuta chiusura del fallimento del debitore;
- assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualunque data effettuato dall'Agente della riscossione;
- intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- esaurimento delle azioni di recupero;
- mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero si sono esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
- rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

Infine, viene disposto che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità, l'Agente della riscossione può procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

42. Modifiche all'articolo 162 del TUIR per l'attuazione in Italia della c.d. *Investment Management Exemption* (art. 1, comma 255)

La disposizione - confermata durante l'*iter* parlamentare - modifica l'articolo 162 del TUIR relativamente alla nozione di stabile organizzazione domestica, al fine di riconoscere la non ricorrenza di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("*asset manager*"), tramite soggetti che svolgono attività di "*investment managing*".

A tal fine, viene inserito il nuovo comma 7-ter, che introduce la presunzione dello *status* di indipendenza dell'*asset manager* (che può essere un soggetto residente o non residente, anche

operante in Italia tramite una stabile organizzazione) rispetto al veicolo di investimento, al ricorrere di alcuni presupposti definiti nel successivo comma 7-*quater*.

In particolare, in base alle nuove disposizioni, l'*asset manager* è il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti.

Viene previsto, inoltre, che la presunzione di indipendenza dell'*asset manager* sia subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco dei Paesi "White list";
- il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive nel veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25 per cento);
- la remunerazione dell'attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, sia supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma rinvia, infine, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione di regole di maggiore dettaglio per la definizione operativa delle predette condizioni.

43. Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione (art. 1, commi 258 e 259)

La disciplina in commento - introdotta durante l'*iter* parlamentare - interviene sul servizio nazionale della riscossione, al fine di ottimizzare i servizi informatici strumentali alla gestione di tale servizio.

Viene previsto, in particolare, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, *demand and delivery* riscossione enti e contribuenti e *demand and delivery* servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda.

A decorrere dalla data di tale cessione, le attività in questione saranno erogate dalla società SOGEI Spa in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base di apposite convenzioni.

44. Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese assicurative (art. 1, comma 264)

La disposizione in esame - confermata durante l'*iter* parlamentare - interviene sulla disciplina riguardante la tassazione di società ed enti che esercitano attività assicurativa.

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, viene aumentato dello 0,50% l'aliquota d'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle riguardanti i contratti aventi come oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensioni e ai contratti di assicurazione riguardanti le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

45. Estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 1, commi 273 - 275)

Le disposizioni in esame - introdotte durante l'iter parlamentare - intervengono sulla disciplina relativa all'imputazione temporale dei componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili.

Viene previsto, in particolare, che i criteri di imputazione temporale, utilizzati in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, sia ai fini fiscali che ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (ai sensi dell'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) operano soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

46. Contabilità semplificata per le imprese minori (art. 1, comma 276)

La disposizione in esame - introdotta durante l'iter parlamentare - interviene sulla disciplina relativa la contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, viene disposto l'aumento dell'ammontare dei limiti dei ricavi al di sotto dei quali opera l'esonero dalla tenuta della contabilità ordinaria, portandolo a 500.000 euro (invece di 400.000 mila euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e a 800.000 euro (invece di 700.000 mila euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività.

47. Proroga del credito d'imposta per i costi di consulenza concernenti la quotazione delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 395)

La disposizione in esame - confermata durante l'iter parlamentare - interviene sulla disciplina riguardante il credito d'imposta riconosciuto per i costi di consulenza concernenti la quotazione delle piccole e medie imprese.

In particolare, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene aumentata la misura del credito d'imposta - pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle imprese interessate - dall'importo di 200.000 euro a 500.000 euro, e, allo stesso tempo, viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro cui è possibile usufruire del beneficio.

Viene, altresì, aumentato, per l'anno 2023, il limite complessivo di utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola, il quale viene ora portato da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro e, al contempo, viene estesa la possibilità di utilizzo del beneficio anche per l'anno 2024, fino al limite complessivo di 10 milioni di euro.

48. Sisma Italia Centrale 2016 (art. 1, commi 746, 747, 750, 751 e 759)

Le disposizioni di cui ai commi 746 e 747 prorogano, per il 2023, le esenzioni di carattere fiscale già previste a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca, istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché delle imprese e dei professionisti che hanno intrapreso, nei medesimi territori, una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021. In particolare, si tratta dei seguenti benefici:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito, derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

- esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La disposizione dettata dalla lettera a), del comma 750, proroga l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro - per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2023 - prevista a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e alle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

La disposizione di cui alla al numero 1), lettera b), del medesimo comma 750, prevede la proroga, in favore di persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2022, dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, in Centro Italia.

La disposizione di cui al numero 2), della citata lettera b), prevede, invece, la proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.

Il comma 751 proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici succitati.

Il comma 759 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), prevedendo che, anche per l'anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

49. Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma (art. 1, commi 834 e 835)

Con l'introduzione delle disposizioni in esame, durante l'*iter* parlamentare, viene previsto che, in materia di IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia troverà applicazione la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Di conseguenza, la nuova imposta viene annoverata tra quelle deducibili per quanto concerne gli immobili strumentali, con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta 2023.

50. Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel prospetto delle aliquote dell'IMU, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 (art. 1, comma 837)

La disposizione in esame - introdotta durante l'*iter* parlamentare - interviene sulla disciplina riguardante la diversificazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni, disponendo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU.

Per quanto riguarda la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, viene previsto, altresì, che, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste per la validità del prospetto delle aliquote diversificate, trovano applicazione le aliquote di base.

51. Modifica della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 838)

La disposizione in commento - introdotta durante l'*iter* parlamentare - interviene sulla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), disponendo che, per quanto concerne l'ambito di applicazione del canone nelle aree comunali, non si faccia più riferimento ai Comuni, ma ai centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Fondo a sostegno delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano (art. 1, commi 52 e 53)

Viene rifinanziato con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano previsto dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le agevolazioni finanziate dal Fondo verranno concesse ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

I criteri e le modalità di riparto del fondo tra le domande nuove e domande già presentate, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del citato quadro temporaneo, verranno individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

2. Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 1, commi 74 e 75)

Modificando l'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-Bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, vengono prorogate dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 le deroghe alla ordinaria disciplina del c.d. "Fondo Gasparrini" (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che prevedono - fra l'altro - un'estensione del perimetro dei soggetti beneficiari, ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 del codice civile).

Anche in relazione al "Fondo di garanzia per la prima casa" (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147), viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine previsto dall'articolo 64, comma 3, del citato decreto "Sostegni-Bis", che prevede la possibilità di elevare la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo dal 50 all'80 per cento, in favore delle categorie prioritarie (fra cui giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani di età inferiore ai 36 anni). A tal fine, al Fondo vengono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Misure per il Sud (art. 1, commi 265 - 269)

Il comma 265 proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, come disciplinato dall'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con uno stanziamento pari a 1,46 miliardi di euro.

Con il comma 267 viene prorogato inoltre al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno, con uno stanziamento di 65,2 milioni di euro.

Il comma 268 proroga al 31 dicembre 2025 il credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, con uno stanziamento (previsto dal comma successivo) di 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. Proroga dei termini per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi 271 e 272)

Le disposizioni apportano modifiche all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che disciplina le procedure di riversamento spontaneo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (annualità 2015-2019).

L'articolo 38 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (c.d. decreto Aiuti-ter), era già intervenuto sulla materia prorogando al 31 ottobre 2023 il termine di invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo. Con il comma 271 della legge di Bilancio 2023 tale termine è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2023.

Il comma 272 modifica la disciplina sulle certificazioni (introdotta dall'articolo 23, comma 2, del decreto Aiuti-ter) che le imprese possono richiedere per attestare la qualificazione dei propri investimenti nell'ambito di attività ammesse al credito di imposta in commento. Il comma dispone che le certificazioni potranno essere richieste se le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano già state constatate con il processo verbale di constatazione.

5. Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario (art. 1, comma 322)

L'intervento modifica l'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in tema di rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2023 (l'operatività della misura era originariamente limitata al 31 dicembre 2012), sarà possibile rinegoziare i mutui ipotecari per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, stipulati - o accollati - prima del 1° gennaio 2023, con tasso e a rata variabili per tutta la durata del contratto, purché aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro.

La rinegoziazione deve prevedere l'applicazione, in sostituzione del tasso variabile, di un tasso annuo fisso, calmierato sulla base delle indicazioni contenute nella norma modificata.

Si ricorda che, per ottenere la rinegoziazione, al momento della richiesta il mutuatario deve presentare un ISEE non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non deve aver avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

6. Disposizioni in materia di limite del contante e mezzi di pagamento (art. 1, commi 384 - 388)

Al comma 384, lettera b), viene confermato l'innalzamento del **tetto per l'utilizzo del contante** fino a 5 mila euro a partire dal 1° gennaio 2023, già presente nel disegno di legge originario.

Sul **fronte dei pagamenti digitali**, risulta soppressa la disposizione - presente nel disegno di legge originario - che, qualora approvata, avrebbe circoscritto le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate) alle sole operazioni di importo superiore ad euro 60. Pertanto, rimane in vigore l'obbligo di accettazione di pagamenti di ogni importo con carte, così come la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

La norma riformulata al comma 385 prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare i pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, determinino in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti. Ciò, in maniera da garantire livelli di costi, a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio, che risultino "equi e trasparenti", anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

Il successivo comma 386 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sia istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate con l'obiettivo di mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Nel caso in cui tale tavolo non dovesse giungere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente, per l'anno 2023 i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e di schemi di pagamento, sono tenuti a versare un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni e da altri proventi, per le transazioni inferiori a 30 euro ovvero alla diversa soglia individuata in sede convenzionale, così come individuata sulla base delle condizioni richiamate in precedenza.

E' previsto che tale contributo affluisca in un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro. I relativi criteri saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene, infine, indicata la disciplina applicabile ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso del citato contributo.

7. Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo (art. 1, comma 389)

La disposizione prevede il rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo (articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni) per gli investimenti in ambito industriale, agroalimentare, ambientale e turistico.

Per i programmi riguardanti lo sviluppo industriale, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e la tutela ambientale, sono stanziati 160 milioni di euro annui dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro annui per il periodo 2028-2037.

Per i programmi di sviluppo delle attività turistiche, il rifinanziamento è pari a 40 milioni annui dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro annui per il periodo 2028-2037.

8. Sostegno al Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla piattaforma incentivi.gov.it (art. 1, comma 391)

La norma in commento destina, dal 2023, 900 mila euro annui alla copertura dei costi di gestione, manutenzione e sviluppo anche evolutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato, assicurandone l'interoperabilità con la piattaforma *web* "incentivi.gov.it". L'intervento è finalizzato a conseguire la piena operatività degli strumenti di monitoraggio e valutazione del Registro e ad incrementare l'efficacia degli interventi pubblici.

9. Fondo di garanzia PMI: proroga dell'operatività straordinaria e rifinanziamento (art. 1, commi 392 - 394)

In considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese e coerentemente con la recente proroga al 31 dicembre 2023 del Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra in Ucraina, il comma 392 interviene prorogando fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle regole straordinarie di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Pertanto, fino a tale data, l'importo massimo garantito resterà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione considerando comunque ammissibili i soggetti rientranti nella fascia 5 (altrimenti esclusi).

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo potrà continuare ad essere concessa:

- per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello;
- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.

Per fronteggiare, poi, le esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e dei fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, si mantiene fino al 31 dicembre 2023 la gratuità della garanzia del Fondo nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operano in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti, nonché la copertura al 90 per cento per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

Per tali fini, il comma 393 incrementa la dotazione del Fondo di 720 milioni di euro per l'anno 2023 (rispetto agli 800 milioni di euro previsti nel testo originario).

Il comma 394 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di garanzie ad imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

10. Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy (art. 1, commi 402 e 403)

Il comma 402 istituisce un nuovo Fondo, gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per il 2024.

I settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo ed il riparto delle risorse, saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Rifinanziamento "Nuova Sabatini" (art. 1, commi 414 - 416)

Con il comma 414, viene rifinanziata la misura agevolativa "Nuova Sabatini" (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti, inizialmente previsto in dodici mesi, è prorogato per ulteriori sei mesi.

12. Garanzia a favore di progetti del Green New Deal (art. 1, comma 421)

Il comma 421 prevede lo stanziamento per l'anno 2023, pari a 565 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare, nel limite massimo di esposizione pari a 3 miliardi di euro, per le garanzie che SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

Si ricorda che, in base al richiamato articolo 64, tali garanzie possono essere rilasciate in favore di:

- progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

13. Aiuti di Stato per l'emergenza del COVID-19 e recupero degli aiuti corrisposti in eccesso rispetto ai massimali (art. 1, commi 595 - 602)

La norma estende la procedura di recupero agevolato, già in vigore per gli aiuti di Stato COVID del "regime ombrello", agli aiuti concessi dal Ministero del Turismo durante l'emergenza sanitaria.

Gli operatori economici, pertanto, potranno ricorrere alla procedura agevolata per gli aiuti fruiti nei limiti della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" del *Temporary framework* COVID-19, con riferimento ai seguenti interventi:

- misure di sostegno per il settore turistico e, in particolare, per le agenzie di viaggio e tour operator, imprese turistico-ricettive, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, guide e accompagnatori turistici e imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate a esercitare, mediante autobus scoperti, attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (articolo 182, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- misure finalizzate al sostegno di librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, di musei, biblioteche e archivi, di aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché destinate a ristorare le perdite derivanti dall'annullamento, rinvio o ridimensionamento di spettacoli e mostre (articolo 183, comma 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento di alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, ed altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali, strutture che svolgono attività agrituristica, stabilimenti termali, villaggi turistici e campeggi, parchi di vacanza e marina resort (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 83);
- misure dedicate al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (articolo 6-bis, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137);
- misure per il ristoro delle perdite subite dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte (articolo 6-bis, comma 11, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Gli operatori economici che abbiano beneficiato di tali agevolazioni, superando i massimali di aiuto consentiti dalla Sezione 3.1 del *Temporary framework*, possono restituire volontariamente l'aiuto eccedente il massimale, comprensivo degli interessi di recupero. In alternativa, possono giovare di una compensazione tramite la sottrazione, dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti, di una somma pari agli importi eccedenti e agli interessi dovuti. Per entrambe le modalità di restituzione degli importi eccedenti non si applicano le sanzioni altrimenti previste per il recupero degli aiuti indebitamente percepiti. Tale procedura è stata già prevista nell'ambito del "regime ombrello" dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021.

Qualora l'impresa non possa contare su nuovi aiuti, o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non risulti sufficiente a garantire, per compensazione, il completo recupero, l'importo da restituire dovrà essere effettivamente rimborsato.

Le norme di dettaglio per l'attuazione della disposizione verranno stabilite con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. Disposizioni a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (art. 1, comma 730)

Dopo il recente stanziamento di 200 milioni di euro in favore dei territori delle Marche colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire dal 15 settembre 2022, destinato all'attuazione di un corposo ventaglio di interventi emergenziali (articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179), con la legge di Bilancio 2023 viene autorizzata la spesa di complessivi 200 milioni di euro per il biennio 2023 - 2024, da destinare a interventi di tutela della incolumità e di ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private.

Gli interventi a favore dei suddetti territori, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, dovranno essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato.

15. Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito dagli eventi calamitosi del 2022 (art. 1, comma 731)

Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

16. Disposizioni in favore dei territori della Sicilia e del Molise colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2018 (art. 1, commi 732 e 733)

Per i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania colpiti dall'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018, il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.

Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2023 la gestione commissariale per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania già richiamati.

17. Disposizioni in favore dei territori dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2017 (art. 1, commi 734 - 737)

Nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria. Per l'anno 2023, viene autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per le attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione

dello stato di emergenza. Per la stessa annualità è autorizzata la spesa di euro 4,9 milioni di euro per le seguenti attività:

- garantire continuità amministrativa alla struttura del Commissario straordinario (1,4 milioni di euro);
- garantire la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata dal Commissario straordinario con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (euro 1,8 milioni di euro);
- dare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (un milione di euro);
- garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione attraverso l'assunzione di personale (700 mila euro).

Dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, in favore delle attività economiche dei citati territori, sono sospesi:

- il pagamento delle rate dei mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

In ultimo, viene autorizzata la spesa di complessivi 190 milioni di euro per il quinquennio 2023-2027 per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e per quella pubblica.

18. Disposizioni in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (art. 1, commi 738, 739, 742, 744-748, 752 -754, 762 e 763)

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è prorogato al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza, con la finalità di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione. Conseguentemente il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

È prevista la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria e il rafforzamento delle strutture degli uffici per la ricostruzione, nel limite di spesa, per l'anno 2023, di complessivi 71,8 milioni di euro (Cfr. comma 739).

Vengono assegnati, per l'anno 2023, 500.000 euro per il funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, dedicata alla prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione (Cfr. comma 742).

Per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, dedicati alla ricostruzione privata, viene incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura di 1,1 miliardi di euro per gli anni 2047-2049 (Cfr. comma 744).

In favore delle attività economiche e produttive (e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta) viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Sono ugualmente sospese, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, le rate in scadenza entro la data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti anzidetti, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Lo Stato concorrerà, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle sospensioni dei pagamenti nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Le esenzioni fiscali previste nelle Zone franche urbane (ZFU) del Centro Italia sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, per le quali è stato disposto uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2023, da imputare al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, fermo restando il criterio di ripartizione territoriale (Cfr. comma 747). Come già stabilito negli anni precedenti, il Ministero delle imprese del *made in Italy*, potrà prevedere nei bandi per l'assegnazione delle risorse stanziato clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le esenzioni ZFU e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa nell'ambito dei bandi precedenti.

In favore delle attività economiche e produttive (e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta) viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Sono ugualmente sospese, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, le rate in scadenza entro la data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti anzidetti, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Lo Stato concorrerà, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle sospensioni dei pagamenti nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 (Cfr. comma 754).

Il comma 458-*bis* prevede che la CONSAP è autorizzata a operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi e per la copertura dei costi di ricostruzione in favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2011 e le regioni del Centro Italia nel 2016 e 2017.

19. Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012 (art. 1, commi 764, 767, 768)

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza e della gestione commissariale delle attività di ricostruzione nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Viene prorogata l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

20. Disposizioni in favore dei territori dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2009 (art. 1, comma 770)

In favore del Comune dell'Aquila, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Per le stesse esigenze, agli altri comuni del cratere sismico, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Tali contributi sono necessari alla copertura delle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, degli enti locali interessati, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.

21. Istituzione del Fondo nazionale e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (art. 1, commi 806 - 814)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Nella dotazione del Fondo potranno confluire risorse già stanziare, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il Fondo è suddiviso in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi" (Cfr. comma 806).

Di seguito sono elencate le finalità alle quale potranno essere imputate le risorse del Fondo:

- compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;
- garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;
- promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

Per le stesse finalità del Fondo, viene istituita una **Commissione bicamerale** composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari (Cfr. comma 808). Essa dovrà riunirsi per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti.

Di seguito si elencano i compiti assegnati alla Commissione:

- effettuare, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziare, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

- individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale, nonché all'energia;
- individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, di concerto con l'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;
- propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;
- propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

La Commissione dovrà riferire alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 282)

La disposizione incrementa le risorse al "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a finanziamento, in particolar modo, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Al riguardo, si attende il decreto legislativo attuativo della delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022 n. 106.

Le risorse sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, 6 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Decontribuzione per assunzioni (art. 1, commi 294 - 299)

Le disposizioni introducono innanzitutto un esonero contributivo pari al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l'esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumano beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero è alternativo a quello già previsto per l'assunzione dei medesimi soggetti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 marzo 2019, n. 26, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Viene, inoltre, prorogato nel 2023 e innalzato da 6 mila a 8 mila euro annui l'esonero contributivo pari a 36 mesi previsto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Parimenti, viene prorogato e innalzato da 6 mila a 8 mila euro annui l'esonero contributivo fino a 18 mesi previsto per le nuove assunzioni, effettuate nel 2023, di donne lavoratrici

svantaggiate, con minimo 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi, ovvero di qualsiasi età e residenti in aree svantaggiate (*si veda la Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021*), di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

L'efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che l'accesso ai benefici è subordinato altresì al rispetto delle condizioni generali previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero al possesso del DURC regolare, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, e al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, restano validi anche i principi generali in materia di incentivi all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, secondo cui l'incentivo non spetta, in particolare, in caso di violazione del diritto di precedenza, in caso di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale in corso nell'unità produttiva per lavoratori al pari livello, nonché in caso di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie.

3. Lavoro agile per i soggetti fragili (art. 1, comma 306)

La disposizione, fino al 31 marzo 2023, consente ai datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. *smart working*) da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei CCNL solo qualora essi siano più favorevoli.

4. Fondo attività lavorativa detenuti (art. 1, comma 308)

La disposizione incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 22 giugno 2000, n. 193, stanziata per l'attuazione delle norme in favore dell'attività lavorativa dei detenuti.

5. Reddito di cittadinanza (art. 1, commi 313 - 319)

Le disposizioni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, riconoscono la misura del reddito di cittadinanza (c.d. Rdc) nel limite massimo di 7 mensilità, in luogo delle attuali 18 rinnovabili. Tale riduzione non si applica ai nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità (come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159) e persone con almeno 60 anni di età.

Il Rdc verrà successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Dal 1° gennaio 2023, si prevede, inoltre, un periodo obbligatorio di 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per quei soggetti in età lavorativa che attualmente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro. La mancata frequenza allo stesso da parte del percettore di Rdc comporta la decadenza dal beneficio.

Per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Rdc è subordinata, altresì, all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo.

Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verranno individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle predette disposizioni.

Inoltre, la componente del Rdc pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che verrà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, saranno individuate le modalità di attuazione.

Per la fruizione del Rdc occorre risiedere nel territorio nazionale ed è possibile cumulare il reddito derivante da un contratto di lavoro a termine stagionale od intermittente fino ad una soglia di 3 mila euro lordi.

Tutti i percettori di Rdc residenti nel comune devono essere, poi, impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi.

Si stabilisce, infine, in modifica all'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che la decadenza dal Rdc scatti già al rifiuto di una prima offerta di lavoro, in luogo delle attuali due, formulata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) dello stesso decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Tali misure comportano all'autorizzazione di spesa stanziata una riduzione di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 324 - 328)

Le disposizioni prevedono il rifinanziamento, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tali risorse verranno destinate, per un importo pari a 70 milioni di euro nell'anno 2023, per il completamento dei piani di recupero occupazionale attraverso ulteriore CIGS per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto-legislativo n. 14 settembre, n. 148, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nella misura di 10 milioni di euro si provvede al finanziamento degli interventi di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legislativo n. 14 settembre, n. 148.

Inoltre, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, si proroga per il 2023 la CIGS per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, finalizzata alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi, di cui all'articolo 44 del decreto-legislativo 28 settembre 2018, n. 109.

7. Misure contro la violenza nei confronti delle donne (art. 1, commi 338 - 341)

Per il finanziamento del **Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, le risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state incrementate di 10 milioni annui rispetto ai 5 attualmente previsti e conseguentemente le risorse stanziate annualmente, a decorrere dall'anno 2023, sono pari a 15 milioni di euro.

Per il finanziamento del **Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani**, è stato reso strutturale il fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso uno stanziamento, per il 2023 pari a 2 milioni di euro, e a decorrere dal 2024 pari a 7 milioni di euro annui.

Viene, inoltre, incrementato il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta agli attuali 10 milioni di euro annui stanziati. La finalità sarà quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5, comma 2, lettera *d*), decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93).

È, infine, incrementato per l'anno 2023 il **Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza**, per un importo pari a 1,85 milioni di euro, di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la finalità di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. A tal riguardo, si rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 ha definito i criteri ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo.

8. Prestazioni occasionali – Voucher (art. 1, comma 342)

La disposizione, in modifica dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo degli attuali 5. Tale estensione riguarda anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operino nel settore del turismo (*Horeca*), in luogo degli attuali 8.

Contestualmente, viene raddoppiato il tetto massimo di reddito erogabile dall'utilizzatore, aumentato dagli attuali 5 mila a 10 mila euro annui, con il mantenimento dei limiti reddituali previsti per ciascun prestatore (5 mila euro annui e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore).

Viene specificatamente previsto che tali disposizioni si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice *Ateco 93.29.1*.

9. Congedo parentale (art. 1, comma 359)

La disposizione, in modifica dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio.

La disposizione si applica con riferimento ai soli lavoratori e lavoratrici che terminano il periodo di congedo di paternità e maternità obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281)

Per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – la disposizione prevede il riconoscimento, nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell'esonero disposto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), incrementato ad un valore di 2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. L'esonero viene applicato a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base

mensile per tredici mensilità, non ecceda i 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

I criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero rimangono quelli previsti dalla legge di Bilancio per il 2022.

Inoltre, per il medesimo arco temporale di riferimento (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) la disposizione prevede un incremento dell'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale per le retribuzioni più basse arrivando in tal caso ad un esonero complessivo del 3 per cento sulla quota contributiva IVS a carico del lavoratore. Nel corso dell'*iter* parlamentare, il limite relativo all'importo mensile che non deve essere superato per avere diritto all'esonero, è stato aumentato da 1.538 euro a 1.923 euro (sempre parametrato su base 13 mensilità).

In virtù dell'eccezionalità della misura in questione, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283)

La norma introduce una misura sperimentale per l'anno 2023, prevedendo la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", c.d. "Quota 103"). La misura sostituisce di fatto la precedente sperimentazione di "Quota 102", prevista dalla scorsa legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2021, n. 234), che prevedeva la possibilità di pensionamento anticipato con 64 anni di età ed almeno 38 anni di contribuzione. Il diritto, purché conseguito entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

I destinatari di tale misura sperimentale sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (quindi, lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati).

È prevista l'erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, è pari 36.643 euro). Il trattamento integralmente spettante verrà erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria.

Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, è consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrare dall'INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il trattamento pensionistico di pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo reddituale vale fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In merito alla decorrenza del trattamento pensionistico in oggetto, i commi 4 e 5 della disposizione in commento prevedono due distinti criteri:

- gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
- gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

È prevista una clausola di salvaguardia che consente ai soggetti interessati e potenziali destinatari della misura sperimentale di aderire a forme pensionistiche più favorevoli.

La norma in commento esclude che la misura sperimentale possa essere utilizzata per conseguire:

- le prestazioni previste all'esito delle procedure di prepensionamento avviate dai datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori in tutti i casi di eccedenza del personale (articolo 4, commi 1 e 2, legge 28 giugno 2012, n. 92);
- le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, lettera b), articolo 27, comma 5, lettera f), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
- le prestazioni erogate nell'ambito delle procedure finalizzate a sottoscrivere i contratti di espansione (articolo 41, comma 5-*bis*, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Vengono, infine, abrogate le disposizioni della legge di Bilancio per il 2022 che avevano istituito il Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi (articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

3. Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (art. 1, commi 286 e 287)

La disposizione prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio nonostante abbiano maturato i requisiti pensionistici della misura sperimentale introdotta al comma 283 (trattamento di pensione anticipata flessibile o "Quota 103" - cfr. paragrafo precedente).

Il lavoratore dipendente che intende esercitare questa opzione - ritardando l'accesso alla pensione - può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Con l'esercizio di tale opzione, alla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, viene conseguentemente meno l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

Il valore della suddetta quota di contributi a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore e non già alla gestione previdenziale di appartenenza.

È, infine, previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. APE sociale (art. 1, commi 288 - 290)

La norma in commento - che non ha subito modifiche nel corso dell'*iter* di conversione - dispone la proroga al 31 dicembre 2023 dell'APE sociale, ossia l'anticipo pensionistico erogato dall'Inps in favore di lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili, disoccupati o *caregiver*, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive di questa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata Inps.

L'indennità in parola è riconosciuta, a domanda, al compimento dei 63 anni e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento anticipato.

Resta ferma, per il 2023, l'estensione dell'accesso all'indennità in esame ad ulteriori categorie professionali gravose ed usuranti - come disciplinate e dettagliate nell'allegato 3 della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234) - nonché la riduzione a 32 anni del requisito dell'anzianità contributiva prevista per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per i soggetti che matureranno i requisiti di fruizione dell'APE sociale nel corso del 2023, la norma mantiene infine invariati i termini ordinari per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, ossia 31 marzo 2023, 15 luglio 2023 e 30 novembre 2023.

5. Opzione donna (art. 1, comma 292)

La disciplina in commento - non modificata in sede di conversione - dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad "Opzione donna", apportando però rilevanti modifiche alla platea dei beneficiari e agli attuali requisiti d'accesso.

La misura è, infatti, ora riconosciuta non più a tutte le donne, dipendenti ed autonome, ma limitatamente alle lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di sessanta anni - ridotta a cinquantanove in presenza di un figlio e a cinquantotto in caso di due o più figli - e rientranti in una delle seguenti categorie:

- lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- donne con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso la riduzione di due anni, rispetto ai 60 anni richiesti dalla misura, opera a prescindere dal numero di figli.

6. Indicizzazione delle pensioni ed incremento dei trattamenti minimi (art. 1, commi 309 e 310)

Con la disposizione in commento, parzialmente modificata in sede di conversione, viene rideterminato - per il biennio 2023-2024 - il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevedendo l'indicizzazione degli stessi nelle misure di seguito specificate:

1. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
2. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo degli stessi trattamenti:
 - nella misura dell'85 per cento - come innalzata (dall'80 per cento previsto nel disegno di legge) nel corso dell'*iter* parlamentare, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e inferiore a questo incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a. sopra richiamata, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante secondo i criteri in commento, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 53 per cento - ridotto nel corso dell'*iter* parlamentare, rispetto alla misura del 55 per cento prevista nel disegno di legge originario- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento stesso. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal meccanismo in parola, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 47 per cento - ridotto nel corso dell'iter parlamentare, rispetto al 50 per cento previsto nel disegno di legge - per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento stesso. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 37 per cento - ridotto, rispetto alla misura del 40 per cento prevista nel disegno di legge - per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base dei criteri in parola, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 32 per cento - ridotto nel corso dell'iter parlamentare, rispetto alla misura del 35 per cento prevista nel disegno di legge - per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

In relazione ai trattamenti pensionistici mensili pari o inferiori all'importo del trattamento minimo Inps, determinati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, viene disposto il riconoscimento in via transitoria di un incremento - pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, innalzati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e pari a 2,7 punti percentuali per l'anno 2024 - sui trattamenti mensili lordi in pagamento da gennaio 2023 a dicembre 2024, inclusa la tredicesima mensilità. Tale incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Alle pensioni complessivamente superiori al trattamento minimo Inps e inferiori a tale trattamento maggiorato dell'incremento in parola, quest'ultimo è applicato fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La disposizione in esame chiarisce infine che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerarsi al netto dell'incremento transitorio, che cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

7. Enti privati di previdenza obbligatoria (art. 1, comma 311)

Il comma in esame - introdotto nel corso dei lavori parlamentari - stabilisce che, per gli enti e casse di previdenza privata, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, emani - entro il 30 giugno 2023 - disposizioni di indirizzo in materia di investimenti, di conflitti di interessi e di banca depositaria nonché di informazione verso gli aderenti, di obblighi sulla *governance* degli investimenti e sulla gestione del rischio.

Entro sei mesi dall'adozione di tale decreto, gli enti previdenziali sono tenuti ad adottare regolamenti interni che ne recepiscano le indicazioni, previa approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e degli altri ministeri competenti.

8. Adeguamento statutario e regolamentare dell'INPGI (art. 1, comma 312)

La disposizione, inserita nel corso dei lavori parlamentari, proroga - al 31 gennaio 2023 - il termine ultimo per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Trascorso tale termine, è prevista la nomina di un commissario *ad acta*, che entro tre mesi adotta le modifiche statutarie normativamente previste e le sottopone all'approvazione ministeriale.

9. Misure di semplificazione in materia di ISEE (art. 1, comma 323)

La disposizione, non modificata nel corso dei lavori parlamentari, prevede la possibilità per il cittadino di presentare, fino al 31 dicembre 2022, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - necessaria per l'accesso a prestazioni sociali agevolate - anche nella modalità non precompilata.

Dal 1° luglio 2023, viene inoltre stabilito che la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando l'utilizzo del sistema ordinario.

Viene, infine, disposto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire l'accesso alla dichiarazione precompilata, resa disponibile in telematicamente dall'Inps.

10. Assegno unico universale (art. 1, comma 357)

La norma in esame, parzialmente integrata in sede parlamentare, dispone, a partire dal 1° gennaio 2023, l'incremento - nella misura del 50 per cento - dell'importo dell'Assegno unico universale, comprensivo della rivalutazione annua, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno e, in caso di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 con tre o più figli, per ciascuno di questi di età compresa tra uno e tre anni.

Vengono, inoltre, resi strutturali gli incrementi introdotti, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni fiscali (articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) in favore dei figli con disabilità, prevedendo a regime il riconoscimento dei seguenti importi base e maggiorazioni:

- per ciascun figlio a carico con disabilità a carico, indipendentemente dall'età, erogazione dell'importo base di 175 euro mensili, per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente per ISEE superiori a 40.000 euro;
- per ciascun figlio disabile minorenne, e fino al compimento del ventunesimo anno di età, concessione della maggiorazione di ammontare pari a 105 euro, 95 euro e 85 euro, rispettivamente nel caso di non autosufficienza, di grave disabilità o di media disabilità;
- per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro, l'incremento - nella misura di centoventi euro mensili - delle maggiorazioni già introdotte in via transitoria.

Nel corso dei lavori parlamentari, è stato, infine, disposto - con decorrenza 1° gennaio 2023 - l'incremento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria già riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, per un ammontare complessivo pari a 150 euro.

11. Adeguamento del livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci (art. 1, commi 535 e 536)

La norma - non modificata nel corso dei lavori parlamentari - dispone l'incremento del livello di finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023 - parte dei quali destinati alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche - di 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Viene, infine, incrementato - di 650 milioni di euro, per l'anno 2023 - il Fondo istituito nel 2020 per l'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dal predetto *virus*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGROALIMENTARE

1. Fondo per la Sovranità Alimentare (art. 1, commi 424 e 425)

Viene istituito, in capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il Fondo omonimo da 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

Criteri e modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le finalità del Fondo fanno riferimento a diversi profili del sistema agroalimentare, come la "qualità" del cibo, la riduzione dei costi nell'ambito delle imprese agricole e un sostegno alle filiere agricole che restano, tuttavia, indeterminati.

2. Fondo per il ristoro delle aziende bufaline (art. 1, comma 427)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di dare sostegno alle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio italiano - in particolare nella regione Campania - nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti.

Con tali risorse verranno incrementati, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.

3. Fondo per l'innovazione in agricoltura (art. 1, commi 428 - 430)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il "Fondo per l'innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti.

Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese sotto qualsiasi forma, e per le stesse finalità possono essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Criteri e modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico operativo per la gestione del Fondo e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie, il MASAF può sottoscrivere una o più convenzioni con ISMEA e con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le sopraccitate attività.

4. Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (art. 1, commi 434 e 435)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare.

Tali pacchi andranno prenotati dai beneficiari tramite un'applicazione e ritirati presso un centro di distribuzione. Alternativamente, potranno essere ricevuti presso il proprio domicilio nel caso di soggetti beneficiari appartenenti a categorie fragili.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, la platea dei beneficiari e le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

5. Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità (art. 1, commi 450 e 451)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) verranno stabiliti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato ed anche di eventuali elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- l'ammontare del beneficio unitario;
- le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
- le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA

1. Fondo per le periferie inclusive (art. 1, commi 362 - 364)

Nel corso dei lavori parlamentari, è stata confermata l'istituzione del "Fondo per le periferie inclusive", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie dei

Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà istituito un Comitato per la valutazione dei progetti e verranno definiti: i tempi e le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la valutazione delle proposte, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati e le forme di co-programmazione e co-progettazione del Terzo settore; le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.

2. Proroga delle detrazioni per interventi di superamento delle barriere architettoniche (art. 1, comma 365)

Durante l'iter parlamentare, è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2025, della detrazione d'imposta pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Si ricorda che tale misura, introdotta dalla scorsa Manovra (L. 234/2021, art. 1, c. 42, lett. a) con l'inserimento dell'articolo 119-ter al D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), era in scadenza al 31 dicembre 2022. Inoltre, la disposizione in commento stabilisce che per le deliberazioni dell'assemblea condominiale relative ai lavori sopraindicati è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio. Si ricorda, altresì, che l'agevolazione in esame è riconosciuta anche alle società, alle imprese e ai soggetti esercenti arti o professioni, oltreché alle persone fisiche, e che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali fino ad un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell'edificio su cui sono eseguiti i lavori. Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lett. f-bis) del D.L. 34/2020, in luogo delle ordinarie detrazioni fiscali, per tali interventi è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

3. Riqualficazione delle infrastrutture urbane e miglioramento del decoro urbano (art. 1, commi 467-469)

Viene confermato che una quota non superiore al 2,5% delle risorse del "Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento" (FIAR) - istituito dal comma 461 del provvedimento in esame e la cui dotazione iniziale è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024 - venga destinata a progetti di riqualficazione di infrastrutture urbane e di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. Con successivo bando del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, verranno definiti la procedura di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione, tra cui dovranno essere considerati: il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive; la tempestiva esecutività degli interventi; la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati. La valutazione dei progetti verrà affidata ad una commissione appositamente costituita e, con uno o più decreti ministeriali, verranno individuati gli interventi ammissibili a finanziamento.

4. Proroga delle semplificazioni in materia di concessioni del suolo pubblico (art. 1, comma 815)

Nel corso dei lavori parlamentari, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2023 delle semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, introdotte dall'articolo 9-ter, comma 5, del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022 dall'articolo 40, comma 1, del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter). Nello specifico, si tratta dell'esonero dall'autorizzazione per interventi sui beni culturali e dall'autorizzazione paesaggistica - di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004) - per la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali

all'attività di pubblico esercizio (quali *dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico. Inoltre, per tali allestimenti, è prevista la disapplicazione del limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, commi 2 - 9)

La norma prevede (al comma 3) un credito d'imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (*c.d.* "energivore"), con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. In particolare, il credito d'imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, e viene concesso qualora il "prezzo di riferimento" della stessa - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Viene, altresì, riconosciuto (al comma 5) anche un credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (*c.d.* "gasivore"). In particolare, il credito d'imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il "prezzo di riferimento del gas naturale" - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME - abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La disposizione prevede anche crediti d'imposta (nell'ordine del 45%) riferiti all'energia consumata nel primo trimestre 2023 in favore delle imprese "energivore" e "gasivore" (commi 2 e 4). Con riferimento alle imprese "energivore", il comma 2 prevede che il credito d'imposta è riconosciuto anche rispetto all'energia elettrica prodotta e auto-consumata nel primo trimestre 2023.

Tutte le norme ora evidenziate e disciplinate dai commi in esame (commi da 2 a 5) si pongono in continuità con quanto precedentemente disposto, per il quarto trimestre 2022, dai decreti-legge 23 settembre 2022, n. 144 e 18 novembre 2022, n. 176, fatto salvo l'incremento della percentuale della detrazione spettante.

Con riferimento, invece, al calcolo dei predetti crediti, il comma 6 prevede che le imprese - non rientranti nella definizione di "energivore" o "gasivore" - possano richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d'imposta di cui sopra, a condizione però che l'impresa destinataria del credito si rifornisca, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre del 2019. Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, il fornitore deve inviare al proprio cliente una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Con la successiva disposizione (comma 7) viene previsto che i crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Viene, poi, confermato che non debbano applicarsi alla disciplina dei crediti d'imposta i limiti in materia di compensazione e versamenti diretti (Cfr. articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e quelli di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che imponeva il limite annuale di 250.000 euro). Viene altresì confermato che i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I crediti d'imposta sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Parimenti confermate (comma 8) le disposizioni sulla cessione dei crediti di cui al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Si ricorda che i predetti crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Viene poi precisato che i crediti riferiti al primo trimestre 2023 sono utilizzabili dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, entro la data del 31 dicembre 2023.

2. Incentivi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 1, comma 10)

Il comma 10 interviene in modifica di alcuni aspetti della vigente disciplina in tema di incentivi per l'efficienza energetica. In particolare:

- si inserisce il comma *7-bis* nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La nuova disposizione prevede che la detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici - eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, ovvero alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione oppure alla ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili - spetta anche per gli impianti realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi. Unica condizione prevista è che tali interventi siano situati all'interno di centri storici vincolati.
- si interviene sulle modalità di calcolo delle detrazioni spettanti per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento o di adeguamento antisismico, specificando - attraverso l'inserimento di un nuovo periodo al comma *16-ter* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - che l'aliquota agevolata del 110 per cento si applica fino alla soglia di 200 kW.

3. Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023 (art. 1, commi 11 e 12)

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito, da ultimo, con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che ha previsto la sterilizzazione degli oneri di sistema per l'ultimo trimestre del 2022. Il nuovo annullamento degli oneri riguarderà, tuttavia, per il prossimo trimestre, unicamente le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

4. Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (art. 1, commi 13 e 14)

Il comma 13 prevede che - in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Il medesimo comma precisa inoltre che, qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante

dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Il successivo comma 14 estende la riduzione dell'aliquota IVA agevolata al 5%, prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali nel primo trimestre del 2023, anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas metano nell'ambito di un contratto servizio energia e contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al primo trimestre 2023.

5. Riduzione degli oneri di sistema nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (art. 1, comma 15)

La norma in esame, ponendosi il fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, affida all'Arera il compito di fissare una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo comunque l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

6. Riduzione dell'IVA nel settore del teleriscaldamento per il primo trimestre 2023 (art. 1, comma 16)

La disposizione prevede l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento per i consumi, stimati o effettivi, relativi al primo trimestre 2023.

Viene poi disposto che, nell'ipotesi tali forniture siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA ridotta al 5% si applichi anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi, anche percentualmente, al medesimo primo trimestre 2023.

Le specifiche modalità di attuazione della disposizione in esame dovranno essere adottate, entro il prossimo 28 febbraio, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Arera.

7. Misure in materia di *bonus* sociale elettrico e gas (art. 1, commi 17 - 19)

Per le famiglie più fragili (ossia clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute) è stato confermato e rafforzato, per l'anno 2023, il meccanismo che consente di ricevere il "*bonus* sociale" per luce e gas in bolletta, con l'innalzamento della soglia ISEE di accesso al *bonus* (prevista dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) che passa da 12.000 a 15.000 euro.

Per il primo trimestre 2023, l'ARERA provvederà pertanto, con apposita delibera, a stabilire le modalità di riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, nel limite di 2.400 milioni di euro.

8. Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR (art. 1, commi 20 - 23)

La misura costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla "*milestone*" M1C2-7 del PNRR in tema di oneri di sistema, in base alla quale la loro esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica.

I commi in esame prevedono, quindi, che i costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e i costi derivanti dalle misure di compensazione territoriale, di cui agli articoli 42 e 51 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/EEL, non sono più oggetto di riscossione da parte dei fornitori di energia nei confronti degli utenti finali nell'ambito della componente "oneri generali di sistema" afferente al settore elettrico.

Di conseguenza, vengono abrogate le previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("legge Finanziaria 2005") e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("legge Finanziaria 2006"), le

quali prevedevano il versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, degli importi derivanti dall'applicazione delle relative aliquote sulla tariffa elettrica.

Pertanto, a decorrere dal 2023, ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, verranno trasferiti a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) 400 milioni di euro da destinare alla copertura dei suddetti costi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA aggiornerà il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica circa lo svolgimento delle attività connesse al "decommissioning" delle centrali elettronucleari dismesse, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie dell'importo di cui sopra.

Inoltre, il comma 23 prevede anche la possibilità che ulteriori oneri generali di sistema siano progressivamente sottratti dall'attività di riscossione dei fornitori di energia, in base a specifiche valutazioni che dovrà fare l'ARERA entro il 30 settembre 2023.

9. Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (art. 1, commi 24 - 28)

Viene istituito (comma 24), presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), un Fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale. Le risorse di cui sopra vengono trasferite a CSEA, in base all'effettivo fabbisogno stabilito da ARERA.

Il successivo comma 25 interviene sul tema del contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, prevedendo che, con delibera dell'Arera, possano essere sospesi, fino al 31 gennaio 2023, i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. La norma permette ai clienti finali interessati di trovare un fornitore alternativo sul mercato o di procedere al pagamento.

Viene, inoltre, autorizzata l'erogazione di risorse a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da Snam Rete Gas S.p.A. (SNAM) nell'ambito del servizio di riempimento degli stoccaggi c.d. "di ultima istanza" di cui alla delibera ARERA n. 274/2022/R/GAS. Le risorse sono trasferite a CSEA, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno da parte di SNAM (comma 26).

Viene, poi, autorizzata la spesa per la copertura di specifici incentivi, destinati anch'essi al riempimento degli stoccaggi (di cui alle delibere ARERA n. 165/2022/R/GAS e n. 189/2022/R/GAS). Eventuali risorse stanziata in eccesso rispetto alle esigenze di cui al presente articolo vengono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale (comma 27).

Da ultimo, con il comma 28 si intende facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, prevedendo, a tale scopo, l'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati al fine dell'adozione delle relative pratiche. Esse potranno consistere anche nell'esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero in ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo così di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità.

10. Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali (art. 1, comma 29)

Viene istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo di 400 milioni di euro complessivi per destinare agli enti locali (comuni, città metropolitane e province) un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati. Con decreto del medesimo ministero, da adottare entro il 31 marzo 2023, verranno stabilite le modalità di ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti interessati in relazione alla spesa per energia elettrica e gas.

11. Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (art. 1, commi 30 - 37)

Le disposizioni in esame, in attuazione del Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, stabiliscono che, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un "tetto" ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso uno specifico meccanismo di compensazione in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- impianti a fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (che ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ossia impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del "Conto Energia" e impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010);
- impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto Regolamento (ad es. energia elettrica prodotta con il consumo di petrolio).

Ai fini del meccanismo di compensazione di cui sopra, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra:

- il "tetto" ai ricavi, pari a 180 €/MWh (mentre, per le fonti con costi di generazione superiore al predetto prezzo, il "tetto" è pari a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA);
- un prezzo di mercato, pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato (media ponderata o aritmetica a seconda della tipologia di impianto di produzione).

Qualora la differenza tra i predetti valori risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente. L'ARERA provvederà, invece, a disciplinare le modalità attuative del meccanismo di cui sopra.

I proventi derivanti dall'attuazione dal "tetto" ai ricavi (ossia dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori di energia dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito) sono versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta "energetici" di cui ai commi da 2 a 9 dell'articolo 1 della legge in esame (come eventualmente accertati a seguito di monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate).

Le eventuali maggiori somme versate, rispetto a quelle di cui sopra, confluiscono in apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del MASE destinato al finanziamento di misure a sostegno di tutti i clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto, su questi ultimi, dei prezzi elevati dell'energia elettrica (ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022). Tali misure possono comprendere:

- la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
- trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
- compensazioni per fornire energia elettrica ai clienti finali sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi;
- la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
- la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

Con decreto del MASE, verranno individuate le modalità di ripartizione delle risorse derivanti dall'applicazione del "tetto" ai ricavi di cui al presente articolo.

Il comma 37 stabilisce, infine, i casi particolari e gli specifici impianti ai quali non si applica il succitato meccanismo.

12. Proroga dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano (art. 1, commi 39 e 40)

I commi in esame prorogano al 31 dicembre 2023 il termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018.

Viene, inoltre, previsto che l'efficacia di tale disposizione rimanga condizionata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

13. Riduzione dei consumi di energia elettrica (art. 1, commi 41 - 44)

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, i commi in esame istituiscono un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. (TERNA) su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti (che intendono assumersi l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023).

Tale servizio di riduzione dei consumi deve essere effettuato da TERNA in coordinamento con il "servizio di interrompibilità elettrica" di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzato al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono tale servizio e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, TERNA trasmette una proposta di procedura al MASE, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.

14. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax (art. 1, comma 64, lettera a)

Il comma 64, alla lettera a), differisce l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'imposta sui manufatti in plastica monouso (c.d. *plastic tax*) dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.

Si ricorda che l'imposta, fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica, inciderà sui manufatti con singolo impiego indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'obbligazione tributaria è destinata a sorgere al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale.

15. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (art. 1, commi 115 - 118)

Il comma 115 in esame istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi. Nel dettaglio, rientrano nella nuova forma di prelievo:

- i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- i soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
- i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è, invece, dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000 (commercio al dettaglio di carburante per autotrazione).

Si prevede poi di escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, le società per le quali la quota dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 risulti inferiore al 75% dei ricavi complessivi.

Il nuovo prelievo solidaristico è determinato (comma 116) applicando un'aliquota pari al 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel successivo comma 117 vengono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo. In particolare, si prevede che il contributo sia versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

16. Modifiche al contributo di solidarietà per il 2022 (art. 1, commi 120 e 121)

Il comma 120 interviene in modifica del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario istituito per il 2022 (Cfr. articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni). A tal fine:

- si prevede che tale contributo sia dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia gas e prodotti petroliferi (lettera a));
- si dispone una modifica del periodo di riferimento per il calcolo della base imponibile. Si prevede infatti che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (il luogo del 31 marzo 2021), ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo, è assunto un valore di riferimento pari a zero (lettera b)).

La successiva lettera c) del comma 120 in esame introduce due commi aggiuntivi all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sopra richiamato. Si tratta, in particolare, dei nuovi commi:

- *3-bis*, in base al quale non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti interessati;
- *3-ter*, che specifica che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.

Il successivo comma 121 dispone che:

- se l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2023 (lettera a));
- se l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023 (lettera b)).

17. Proroga del credito d'imposta per l'installazione di impianti di compostaggio (art. 1, comma 270)

Il comma 270, intervenendo in modifica dell'articolo 1, comma 831, della legge 234/2021, estende i termini per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta (pari al 70% degli importi messi a carico del contribuente), relativo all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Con il nuovo comma si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate – per i medesimi interventi e nelle medesime regioni - sostenute fino al 31 dicembre 2023.

18. Bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 1, comma 277)

Il nuovo comma interviene sul tema delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia ed, in particolare, si riferisce alle detrazioni connesse all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Viene previsto, al riguardo, che la detrazione – che, si ricorda, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute - è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro per l'anno 2023 (in luogo degli attuali 5.000 euro) e 5.000 euro per l'anno 2024.

19. Prestazioni in favore dei soggetti vittime dell'amianto (art. 1, comma 293)

Il comma interviene incrementando le prestazioni in favore dei soggetti vittime dell'amianto, attraverso la modifica dei commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, quindi:

- viene incrementata dal 15 per cento al 17 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione aggiuntiva che l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti (Cfr. articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
- viene poi incrementata da 10.000 euro a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione di importo fisso che l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (Cfr. articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

20. Misure a sostegno dello sport italiano (art. 1, comma 616)

Al comma 616 viene previsto uno stanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro per il 2023 (rispetto ai 60 milioni di euro previsti dall'articolo 7, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), per fronteggiare la crisi energetica in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine,

nonché in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e la società Sport e Salute S.p.A..

21. Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (art. 1, commi 685 - 690)

Il comma 685 rfinanzia, con una dotazione di ulteriori 10 milioni di euro, il credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il successivo comma 686 dispone poi che a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili (conformi alla normativa UNI EN 13432:2002) o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Tale credito è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 687).

I commi 688 e 689 specificano poi, tra le altre cose, che il suddetto credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto al limite dettato dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (limite annuale massimo da indicare per i crediti d'imposta pari a 250.000 euro);
- è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti indicati nel secondo comma (ovvero quelli realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o gli imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro).

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno poi definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la normativa vigente (comma 690).

22. Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica (art. 1, comma 691)

La disposizione rfinanzia, per ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica con decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141), per favorire l'uso degli eco-compattatori da parte delle Amministrazioni locali, in linea con gli obiettivi presenti nella Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (*Single Use Plastic - SUP*).

23. Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 1, commi 692 - 694)

Al fine di contribuire al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane, il comma 692 stanziava 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per il 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per il 2026. Le risorse sono messe a disposizione del Commissario straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, in relazione al fabbisogno finanziario dallo stesso segnalato.

Il comma 693 mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi oggetto di procedura di infrazione comunitaria, disponendo il trasferimento di risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario unico.

Il successivo comma 694 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale «*ex SLOI ed ex Carbochimica*» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici ed altri inquinanti.

24. Fondo per il contrasto del consumo di suolo (art. 1, commi 695 - 696)

Viene istituito, nello stato di previsione del Mase, il «Fondo per il contrasto del consumo di suolo», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, allo scopo di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

I criteri di riparto del Fondo saranno definiti con successivo decreto interministeriale.

25. Interventi per mitigare il rischio idrogeologico e idraulico nella regione Calabria (art. 1, comma 697)

La disposizione è finalizzata a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni.

A tal fine, viene disposta l'assegnazione, in favore della regione Calabria, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

26. Servizi di monitoraggio e previsione ambientale in alcuni ambiti territoriali (art. 1, comma 698)

Viene assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di provvedere all'implementazione e all'estensione, all'intero distretto, dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e per valutare gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo.

27. Finanziamento delle attività dell'ISPRA (art. 1, commi 701 - 706)

La norma (comma 701) prevede un finanziamento, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto.

In considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è assegnato (commi da 702 a 705) al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra, un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG).

Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, è poi istituito un apposito Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Ispra, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 706).

28. Ripartizione delle risorse derivati dalle aste CO₂ (art. 1, commi 707 e 708)

Il comma 707 opera una precisa ripartizione delle risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni inquinanti, al fine di tener conto delle novità apportate al quadro di riferimento in materia di attribuzioni ministeriali dai decreti-legge 1 marzo 2021, n. 22 e 11 novembre 2022, n. 173. Attraverso tali decreti, infatti, sono state trasferite all'attuale Ministero dell'ambiente e della transizione energetica (Mase) le competenze, prima riferibili al Ministero dello sviluppo economico, in materia di politiche energetiche. Conseguentemente, il comma in esame stabilisce che i proventi delle aste CO₂ maturati nel 2020 e nel 2021 sono integralmente destinati al Mase, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro destinato invece all'attuale Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* per interventi di decarbonizzazione del comparto industriale.

Viene, inoltre, previsto che la quota annua dei proventi delle aste CO₂ - se è eccedente il valore di un miliardo e 170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di un miliardo e 150 milioni di euro a partire dall'anno 2025 - è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi.

Viene, infine, stabilito (comma 708) in 90 giorni il termine per procedere all'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette al rischio di rilocalizzazione delle emissioni previste dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (c.d. *carbon leakage* indiretto), a valere sui proventi delle aste 2020.

29. Sisma Italia Centrale 2016 (art. 1, commi 749, 755 -758)

Per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (*Cfr.* articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), il comma 749 autorizza il Commissario per la ricostruzione a utilizzare, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, le risorse disponibili nella contabilità speciale.

Il comma 755 proroga, al 31 dicembre 2023, le esenzioni tariffarie previste per le utenze situate nei comuni colpiti da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Il successivo comma 756 proroga, fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni, di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Tali agevolazioni consistono, si rammenta, nella sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia.

Il comma 757 interviene sull'articolo 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229), estendendo i termini di scadenza. In particolare, viene prorogata al 31 dicembre 2023 l'individuazione, da parte dei soggetti pubblici autorizzati, di eventuali e ulteriori siti per il deposito temporaneo dei

rifiuti e autorizzati a ricevere e detenere tali materiali. Per consentire un più rapido avvio a recupero o smaltimento, possono essere autorizzati in deroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica dell'istruttoria semplificata dell'idoneità o compatibilità dell'impianto. I materiali da scavo provenienti da cantieri allestiti per strutture abitative o opere provvisorie connesse all'emergenza, qualora le concentrazioni di elementi e composti non superino i valori soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (parte quarta), potranno essere trasportati e depositati fino al 31 dicembre 2023 in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati e assumono sin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Il comma 758 interviene sull'articolo 28-*bis* (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229), estendendo i termini di scadenza. In particolare viene prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di aumentare fino al 70%, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi dal 26 agosto 2016.

30. Misure in favore degli enti locali in considerazione degli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 1, comma 781)

Il comma 781 - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas - esonera gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi, dall'applicazione delle sanzioni previste (pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura).

La norma trova applicazione per l'esercizio finanziario 2022.

31. Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico (art. 1, commi 894 e 895)

I commi - in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di Bilancio nella Gazzetta Ufficiale - intervengono in modifica delle disposizioni sul *Superbonus* (Cfr., in particolare, articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176), estendendo temporalmente il periodo di validità della detrazione piena al 110%, ma solo in presenza di alcune condizioni. Nel dettaglio, si prevede che il regime agevolativo del 110% rimanga in vigore sino a tutto il 2023 per le seguenti fattispecie:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila);
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nomina dell'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila);
- interventi effettuati da condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 19 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dall'amministratore di condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nomina dell'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila);

- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

DISPOSIZIONI IM MATERIA DI TURISMO

1. Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento (art. 1, commi 592 - 594)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 per il 2024, 70 per il 2025 e 50 per il 2026, dedicato a promuovere l'attrattività turistica nonché a incentivare i flussi nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti.

Destinatari delle risorse del fondo sono le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale che realizzano interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza.

Le risorse potranno anche essere destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di *snow-farming*⁸.

Le modalità di attuazione della disposizione, di monitoraggio degli interventi - da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati - il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti e le modalità di revoca saranno definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo (art. 1, commi 603 - 606)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo", con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dedicato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Le risorse così stanziate sono destinate alla riqualificazione del personale già occupato nel settore, alla formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi ad esso correlati, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane.

Si prevedono, altresì, azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo, di supporto all'inserimento nel mercato del lavoro e infine per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro del Turismo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

⁸ La pratica dello *snow farming* consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

3. Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica (art.1, commi 607 - 609)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il "Fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica", con dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 e 12 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica⁹, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Rifinanziamento Fondo per i cammini religiosi (art.1, comma 610)

Viene rifinanziato, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il Fondo per i cammini religiosi, istituito nelle disponibilità del Ministero del turismo in base al disposto dell'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il rilancio e la promozione turistica di tali percorsi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

5. Fondo per il turismo sostenibile (art.1, commi 611 e 612)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il "Fondo per il turismo sostenibile", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per potenziare interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

Più nel dettaglio, le risorse del fondo sono destinate a rafforzare le grandi destinazioni culturali, promuovendo forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo, a favorire la transizione ecologica nel turismo, promuovendo il turismo intermodale secondo strategie di riduzione delle emissioni, e infine a supportare strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

6. Disposizioni sull'imposta di soggiorno (art. 1, comma 787)

La disposizione modifica il contenuto dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevedeva che i comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici - avessero avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, avrebbero potuto applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo 10 euro per persona per notte, in luogo dell'importo massimo di 5 euro, sempre per persona per notte, fissato al precedente comma 1 del medesimo articolo 4. Tali comuni avrebbero dovuto essere individuati con decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Con la modifica introdotta, che elimina il riferimento alla necessità di un decreto ministeriale per l'individuazione dei comuni capoluogo che hanno titolo per avvalersi di tale possibilità, si prevede che i comuni che vorranno deliberare l'incremento dell'imposta di soggiorno entro il nuovo limite incrementato, potranno farlo ove il succitato rapporto 20 a 1 sia riscontrato con

⁹ L'elenco dei Comuni secondo la categoria turistica prevalente e i quintili degli indici sintetici di densità turistica pubblicato da ISTAT e aggiornato al 1/1/2019 è consultabile a questo [link](#).

riferimento ai dati pubblicati da ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui la delibera viene adottata.

Ai fini di tale calcolo viene precisato che, per il triennio 2023-2025, si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Bonus cultura 18app – Istituzione della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito” (art. 1, comma 630)

Le disposizioni introdotte modificano quelle relative alla misura del *bonus* cultura – reso disponibile tramite lo strumento 18app – di cui all’articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, a partire dal 2023, il *bonus* non sarà più distribuito a tutti i soggetti che compiono 18 anni e che ne fanno richiesta tramite il sito www.18app.italia.it. Potranno infatti richiedere ed ottenere l’incentivo, spendibile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera:

- tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, ai quali verrà assegnata una “**Carta della cultura Giovani**” utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
- i soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, ai quali verrà assegnata una “**Carta del merito**” utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani” di cui alla precedente lettera a).

Per finanziare la misura viene stanziato l’importo di 190 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.

Le somme assegnate con le Carte di cui sopra, come già previsto in precedenza per il bonus cultura, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Gli importi nominali da assegnare, nel rispetto dei summenzionati limiti di spesa, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito, saranno stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento

Confermati, altresì, i compiti di vigilanza, attribuiti al Ministero della cultura, sul corretto funzionamento delle Carte nonché i provvedimenti da questo adottabili in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, che vanno dalla disattivazione alla cancellazione dall’elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell’accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati.

Si prevede in aggiunta, per le succitate violazioni, che, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto disponga a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata, comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro. Il livello di gravità della violazione,

le conseguenze derivatene e l'eventuale reiterazione, può disporre la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. Fondo unico per lo spettacolo FUS (art. 1, comma 631)

Si stabilisce il cambio della denominazione del Fondo unico per lo spettacolo - di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 - in "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo".

3. Fondo da ripartire presso Ministero della cultura (art. 1, comma 632)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Criteri di riparto e di attribuzione di tali risorse saranno stabiliti, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

4. Rifinanziamento Fondo per le PMI creative (art. 1, comma 634)

Viene rifinanziato e reso strutturale, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per le piccole e medie imprese creative, di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha come obiettivo favorire - mediante il sostegno alle imprese culturali e creative - il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

1. Promozione delle competenze STEM e digitali (art. 1, commi 548 - 554)

Nelle disposizioni in commento si prevede che il Ministero dell'Istruzione e del Merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volte a favorire un primo approccio ai sistemi simbolico culturali relativi al mondo naturale ed artificiale nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole per l'infanzia, a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutto il sistema di istruzione e formazione, e a promuovere l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'equilibrio di genere.

Entro il 30 giugno 2023 saranno definite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito specifiche Linee guida per l'introduzione - nei piani triennali dell'offerta formativa delle scuole e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zerosei" - di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative.

Per la promozione dello studio delle discipline STEM lo stesso Dicastero favorirà le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, la creazione di reti di scuole, iniziative anche extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, l'assegnazione di borse di studio agli studenti di tali discipline nonché specifiche iniziative volte a promuovere l'acquisizione delle competenze STEM e digitali all'interno dei percorsi di istruzione degli adulti, al fine di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro.

2. Percorsi di orientamento (art. 1, comma 555)

Le disposizioni riguardano la piena attuazione della riforma del sistema di orientamento, prevista dal PNRR, attraverso la modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

Più precisamente, l'inserimento strutturale dei percorsi di orientamento si estende a tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, con la specifica che, per le classi terze, quarte e quinte, tali attività dovranno consistere in moduli anche superiori alle trenta ore, che possono essere inseriti anche all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Pari durata dovranno avere i moduli finalizzati all'orientamento con riferimento al primo biennio delle secondarie di secondo grado e all'intero percorso della scuola secondaria di primo grado.

3. Misure in materia di istruzione e merito (art. 1, comma 561)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, per realizzare azioni di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese le iniziative tese alla definizione di percorsi personalizzati per gli studenti, nonché le attività svolte in attuazione del PNRR.

Per la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse si rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Misure contro il caro materiali nelle opere pubbliche (art. 1, commi 369 - 379)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici registrati a seguito dell'aggiornamento per l'anno 2023 dei prezzari regionali per i lavori pubblici (articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50), in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche che saranno avviate nel 2023, viene incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi per il 2025, 3 miliardi per il 2026 e 3,5 miliardi per il 2027 la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

Si dispone, quindi, che i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale (articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) possano essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che entro tale data, le Regioni provvederanno all'ulteriore aggiornamento dei prezzari, per le procedure di affidamento, che saranno effettuate nel corso del 2023, ai fini di poter accedere alla risorse del richiamato Fondo.

Si prevede, in ogni caso, che le stazioni appaltanti, nelle procedure di affidamento di opere pubbliche, dalla data di entrata in vigore della legge in commento e fino al 31 dicembre 2023, debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione nel quadro economico degli interventi e possano, altresì, utilizzare le risorse disponibili relative ad altri interventi ultimati di propria competenza.

Per l'accesso alle risorse del Fondo, l'articolo individua, inoltre, una graduatoria di priorità al vertice della quale vi sono gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. D'altra parte, le risorse del Fondo sono riservate preliminarmente all'incremento delle risorse da pre-assegnare agli interventi degli Enti Locali finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, stabilirà le disposizioni attuative delle esposte misure, che varranno esclusivamente per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici (decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50), comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti dei settori speciali (Capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice), ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici, che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

2. Revisione prezzi (art. 1, comma 458)

In relazione agli interventi infrastrutturali non finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Complementare e per i quali non sia stato nominato un commissario straordinario, per l'accesso alle risorse del fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), si prevede che le stazioni appaltanti, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, trasmettano entro il 31 gennaio 2023, al posto della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto del calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento lavori, rispetto agli importi determinati dal contratto.

Si dispone, inoltre, che a partire dalla data di entrata in vigore della legge in commento, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione finale entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel corso del 2023, sia adottato anche in deroga alle disposizioni contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter* del codice dei contratti pubblici (decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50), applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente.

Queste stesse disposizioni si applicheranno anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione nel corso del 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel corso del 2023.

Si prevede, inoltre, che per tali adeguamenti dei prezzi, possano essere utilizzate le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che vengono ulteriormente incrementate di 1,1 miliardi di euro per il 2023 e di 500 milioni di euro per il 2024.

Infine, tra le modifiche introdotte all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si dispone l'estensione alle lavorazioni effettuate nel corso del 2023 della maggiorazione del 20%, ivi prevista, degli importi contabilizzati dal direttore dei lavori, nell'ambito di contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo FS e dall'Anas spa.

3. Pianificazione delle infrastrutture (art. 1, commi 459 - 470)

Vengono unificati gli strumenti di programmazione e pianificazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (articolo 200 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che non sono finanziate attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la coesione o i Fondi europei, che non sono incluse nel PNRR e nel PNC né nei contratti di programma con RFI ed ANAS spa.

In particolare, la pianificazione e la programmazione di tali infrastrutture sarà disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che individuerà anche gli indicatori per misurare i requisiti minimi in termini di "rendimento infrastrutturale" (potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale), "rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefici" e "tempi di realizzazione degli interventi" (con riferimento alla minor

durata degli stessi), che dovranno obbligatoriamente possedere gli interventi al fine di poter accedere ai finanziamenti del nuovo "Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento-FIAR", che viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro nel 2023 e 60 milioni di euro nel 2024, potrà finanziare le infrastrutture che rispetteranno gli esposti standard di rendimento, unitamente a quelle per le quali saranno registrati maggiori costi per gli adeguamenti progettuali richiesti dalle Autorità.

Con decreti interministeriali saranno individuati gli interventi da finanziare a valere sul fondo FIAR, nonché la disciplina per l'erogazione delle risorse e la loro revoca, in caso di ritardi nell'utilizzo. Per i soli interventi di competenza regionale o delle province autonome, si dispone che i decreti interministeriali saranno adottati previa intesa con gli Enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Infine, si prevede che una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del Fondo sia rispettivamente destinata alla realizzazione e messa in sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale di Province e Città Metropolitane.

4. Fondo sicurezza portuale (art. 1, commi 471 - 472)

Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene istituito un fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro annui dal 2023 al 2026. Il fondo è destinato a riconoscere alle imprese portuali, di fornitura a di manodopera temporanea e concessionarie (articoli 16, 17, 18 della legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e articolo 36 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) contributi pari all'80% delle spese sostenute per:

- agevolare il conseguimento o il rinnovo delle patenti o delle abilitazioni professionali necessarie per il trasporto o la movimentazione di persone e merci all'interno dell'area portuale, da parte dei propri dipendenti- "buono portuale" pari al massimo a 2.500 euro, conseguibile una sola volta per ciascun dipendente;
- sviluppare modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro come, a titolo esemplificativo, quelli indicati all'articolo 30 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -"buono portuale" pari, al massimo, a 10.000 euro, per ciascuna impresa;
- incentivare processi di riqualificazione del personale, finalizzati, anche, al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto ai processi di automazione del lavoro- "buono portuale" pari, al massimo a 50.000 euro per ciascuna impresa.

Un successivo decreto interministeriale, da adottarsi sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, stabilirà le disposizioni attuative della misura. Una parte delle risorse stanziata per il 2023, pari a 500.000 euro, sarà destinata alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio, attività per cui si prevede il coinvolgimento delle società Sogei e Consap.

5. Collegamento intermodale Roma-Latina (art. 1, commi 473 - 476)

Viene disposta la nomina di un commissario straordinario (articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina (Delibera CIPE n. 26 25 giugno 2020).

Il Commissario straordinario provvederà, alla rielaborazione nella soluzione economicamente più vantaggiosa del progetto definitivo dell'intervento, alla definizione del cronoprogramma dei lavori e a tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Per lo svolgimento di tali attività, vengono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario, nel limite di 20 milioni di euro per il 2023, le risorse disponibili per l'intervento a legislazione vigente.

6. Trasporto pubblico locale (art. 1, commi 477 - 478)

Viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 il Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari delle imprese di trasporto pubblico locale, sottoposte a oneri di servizio pubblico, durante l'emergenza da Covid-19 dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.

Al fine del completamento e della realizzazione di alcune tratte della Metro C di Roma, viene autorizzata la spesa complessiva di 2,2 miliardi di euro negli anni dal 2023 al 2032.

Si dispone, inoltre, che agli eventuali maggiori costi di costruzione provvederanno Roma Capitale e la Regione Lazio e si prevede, ad opera del Commissario Straordinario nominato per la realizzazione dell'opera, la realizzazione di una dettagliata informativa sullo stato di avanzamento dei lavori, i cui puntuali aggiornamenti saranno propedeutici all'erogazione delle risorse.

7. Fondo per le ciclovie urbane intermodali (art. 1, commi 479 - 482)

Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene istituito il Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e di 4 milioni di euro per ciascun anno 2024-2025.

Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo ai Comuni, alle Città Metropolitane e alle Unioni di Comuni. Tali Enti, per poter accedere ai contributi del Fondo, dovranno dimostrare di aver adottato strumenti di pianificazione per lo sviluppo della rete ciclabile urbana.

8. Metropolitana M4 Milano (art. 1, comma 483)

Con riferimento alla realizzazione delle tratte della linea M4 della Metropolitana di Milano, si dispone che il Comune, al fine di poter accedere a contributi integrativi da parte dello Stato, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027, presenti, entro il 31 gennaio 2023, un dettagliato rapporto sul fabbisogno finanziario, distinguendone la parte ascrivibile all'incremento dei prezzi, sulle fonti di copertura e sugli interventi da realizzare.

In relazione al fabbisogno degli investimenti evidenziato dal rapporto, entro 30 giorni dallo scadere del richiamato termine, con decreto interministeriale saranno erogati i contributi, nei limiti di spesa in precedenza indicati.

9. Metropolitana di Napoli (art. 1, comma 484)

Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per la realizzazione del collegamento di trasporto rapido di massa tra Afragola e l'area metropolitana di Napoli e per la fornitura di nuovi treni per la metropolitana di Napoli.

Al fine di poter accedere alle risorse, il Comune di Napoli è tenuto a presentare un quadro completo e aggiornato dei lavori e dei relativi fabbisogni finanziari, entro il prossimo 28 febbraio.

Si dispone, inoltre, che agli eventuali maggiori costi dell'opera provvederanno il Comune di Napoli e la Regione Campania.

10. Riattivazione società stretto di Messina (art. 1, commi 487 - 493)

Il Ponte sullo Stretto di Messina viene qualificato come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale, e vengono reiterati, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera.

Vengono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e si dispone che la società Stretto di Messina sottoscriva, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.

Inoltre, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, la Società è autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti come sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge. Allo scadere di questo secondo termine, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina e il Commissario liquidatore resterà in carica, in qualità di Commissario straordinario del Governo, per la gestione ordinaria della società, nelle more della nomina degli organi sociali. A quest'ultimo riguardo, si prevede la convocazione dell'assemblea dei soci entro un mese dalla data di revoca dello stato di liquidazione.

I soci Rete Ferroviaria Italiana spa e ANAS spa vengono autorizzati a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti per il rafforzamento patrimoniale della società, sino all'importo complessivamente non superiore a 50 milioni di euro.

A tal fine, si dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasferisca alle società RFI ed ANAS spa le risorse destinate al progetto di fattibilità allocate nel proprio stato di previsione.

11. Sospensione aggiornamento biennale sanzioni Codice della Strada (art. 1, comma 497)

Viene sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l'aggiornamento automatico delle sanzioni del Codice della Strada in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel biennio precedente.

12. Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina (art. 1, commi 498 - 502)

Per garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere relativo alle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, viene modificato lo scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa, estendendolo alla progettazione e realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito anche dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Inoltre, vengono destinati al finanziamento residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, i finanziamenti disposti dalla legge di Bilancio 2022 in favore delle opere di infrastrutturazione per le olimpiadi Milano-Cortina.

Per la realizzazione delle opere relative alle Olimpiadi viene, poi, autorizzata la spesa complessiva di ulteriori 400 milioni di euro, riducendo di pari importo lo stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, riservato all'iniziativa.

Viene, infine, previsto anche per gli anni 2023, 2024 e 2025 il trasferimento di risorse alla società Infrastrutture Milano-Cortina al fine di consentirne lo svolgimento delle funzioni, nel limite di 14 milioni di euro annui, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

13. Contributo per imprese Autotrasporto (art. 1, commi 503 - 504)

Viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, con sede o stabile organizzazione in Italia, per mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio, utilizzato da veicoli di categoria Euro 5 o superiore.

Con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2023, saranno definite le modalità e i termini di erogazione del contributo, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

14. Riduzione indennizzo trasporti eccezionali macchine agricole (art. 1, comma 505)

Viene ridotto del 70% l'indennizzo dovuto ai proprietari delle strade, dalle imprese agricole e agromeccaniche, per le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali, costituiti da convogli formati da macchine agricole, con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate.

15. Finanziamenti asse Torino-Lione (art. 1, commi 506 - 508)

Si dispone che con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da adottarsi entro il 31 marzo 2023, sia autorizzato l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo della linea ferroviaria Torino-Lione, disponendo che entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponga al CIPESS la destinazione, in via prioritaria, dei contributi versati dall'Unione Europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin TELT spa alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa complessiva di 750 milioni di euro, dal 2024 al 2029, per consentire l'accesso ai contributi dell'Unione Europea per la realizzazione delle seguenti opere ferroviarie di accesso al tunnel di base Torino-Lione: Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione, adeguamento linea storica Torino-Modane.

16. Funivia di Savona (art. 1, commi 509 - 510)

Viene disposto il finanziamento di ulteriori 300.000 euro, per il 2023, per gli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.

Si specifica, inoltre, che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, cessata la concessione, in qualità di Commissario Straordinario, provvederà alla realizzazione degli interventi necessari al recupero della funzionalità tecnica della funivia, nonché all'individuazione del nuovo concessionario, dettando le opportune disposizioni operative e contabili.

Viene, inoltre, esteso fino al 31 dicembre 2023 il termine entro cui è consentito riconoscere ai lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa della frana avvenuta lungo l'impianto della funivia di Savona, un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

17. Asse viario Sibari-Catanzaro (art. 1, commi 511 - 512)

Viene autorizzata la spesa di 3 miliardi di euro complessivamente per il periodo dal 2023 al 2037, per la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro, della Strada Statale 106 Jonica.

18. Infrastrutture di collegamento autostradale Regione Abruzzo (art. 1, comma 513)

Viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro nel 2023 e nel 2024, per consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla

successiva gestione diretta da parte della società Anas spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.

19. Strade crateri sismici (art. 1, commi 514 - 516)

Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici del 2009 e del 2016, viene autorizzata la spesa di 400 milioni di euro complessivi, dal 2023 al 2027.

Inoltre, in connessione con quest'ultimi interventi, viene autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, dal 2023 al 2026, per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della strada statale Salaria.

20. Linea ferroviaria Chiasso-Monza (art. 1, comma 517)

In attuazione della dichiarazione di intenti di Italia e Svizzera del 18 settembre 2014, viene autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana spa per la realizzazione della linea Chiasso-Monza, lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

21. Progetto condiviso sviluppo territorio piemontese –Terzo Valico (art. 1, comma 518)

Per far fronte ai rincari dei materiali da costruzione, viene autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro, per l'anno 2023, per la realizzazione del progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese attraversato dall'intervento del Terzo Valico dei Giovi.

22. Contributo straordinario Regione Calabria (art. 1, comma 521)

Viene assegnato un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025 alla Regione Calabria, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i diversi Comuni, per la realizzazione di opere pubbliche.

23. Autorità di Regolazione dei Trasporti (art. 1, commi 522 - 525)

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di consolidare i propri poteri, come previsto dal PNRR, è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Fondazione "Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore" (art. 1, commi 404 e 411)

La disposizione istituisce la fondazione denominata "Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore" al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Piano radio digitale – DAB (art. 1, comma 422)

Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda e l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre), nonché per l'attuazione del piano radio digitale DAB, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d) della medesima legge (oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento di attività da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy), sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza (art. 1, commi 899-902)

Per dare attuazione alla strategia nazionale di cybersicurezza (DPCM 17 maggio 2022), vengono istituiti il Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con dotazioni complessive di €400 Mln nel triennio 2023-2025 e di €220 Mln l'anno per gli anni successivi (fino al 2037 nel caso delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza), per investimenti e progetti volti a conseguire l'autonomia tecnologica in ambito digitale e l'aumento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali.

I fondi sono assegnati alle Amministrazioni su proposta dell'Agenzia di cybersicurezza nazionale, d'intesa col Ministero dell'Economia, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Proroga concessioni raccolta giochi, bingo, apparecchi da divertimento e intrattenimento e scommesse (art. 1, commi 123 - 125)

Ai sensi del comma 123, è prevista la proroga al **31 dicembre 2024** delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici (in scadenza al 31 dicembre 2022). Gli importi che i concessionari dovranno corrispondere, saranno calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni che abilitano all'accesso alle predette concessioni e dalla normativa vigente.

Inoltre, è prevista la maggiorazione del 15%, del corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, che dovrà essere versato, per quanto dovuto nell'anno 2023 in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1°ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.

Ai sensi del comma 124, sono, altresì, prorogate fino al 31 dicembre 2024:

- le concessioni per la raccolta del gioco del bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;
- le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, TULPS, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di

cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), maggiorato del 15%, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

- le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15%, entro il 15 luglio 2024.

Nel comma 125, infine, è previsto che, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.

2. Sicurezza urbana – sistemi di videosorveglianza (art. 1, commi 676 e 677)

Al fine di rafforzare gli interventi in materia di sicurezza urbana, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, è stato previsto un rifinanziamento della spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza.

Ricordiamo che, il sopra citato articolo 5, comma 2, lettera a), al fine di prevenire fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, aveva concesso al prefetto ed al sindaco di sottoscrivere dei patti per la sicurezza urbana diretti a fornire alcuni servizi ed interventi di prossimità, tra cui l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone maggiormente degradate.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, dovranno essere definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.